



FEASR



REGIONE DEL VENETO

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

REGIONE DEL VENETO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020

BANDO PUBBLICO	REG UE 1305/2013, Art. 28
Priorità dello sviluppo rurale	4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura
Focus area	4a Salvaguardia e ripristino della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole di alto pregio naturale, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa 4b Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e pesticidi 4c Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
Misura	10 -Pagamenti agroclimatico ambientali
Sottomisura	10.1 - Pagamento per impegni agroclimatico ambientali
Intervento	10.1.1 - Tecniche agronomiche a ridotto impatto ambientale
Autorità di gestione	Dipartimento Agricoltura e sviluppo rurale
Struttura tecnica responsabile	Sezione Piani e programmi settore primario
Struttura responsabile di misura	Sezione Agroambiente

Attenzione: la concessione e l'erogazione degli aiuti sono subordinate alla approvazione del PSR 2014-2020 da parte della Commissione europea, nonché al rispetto di tutte le definizioni, condizioni e limitazioni, generali e specifiche di misura che saranno approvate nella versione definitiva del Programma.



1. Descrizione generale

1.1 Descrizione misura/intervento

Il presente bando riguarda l'introduzione ed il mantenimento delle tecniche di non lavorazione (No Tillage – NT).

Il No Tillage è un metodo che richiede differenti modalità esecutive delle operazioni di semina, con modifica significativa della gestione agronomica e agromeccanica convenzionale e comporta significative perdite di reddito nel periodo di transizione pluriennale di abbandono del metodo convenzionale.

1.2 Obiettivi

La sottomisura 10.1 - Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali contribuisce al perseguimento degli obiettivi previsti dalla Priorità 4-Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura e dalle relative Focus area del FEASR:

- 4a) salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;
- 4b) migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;
- 4c) prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi;

L'intervento prevede l'attuazione di una particolare gestione agronomica, volta a preservare e migliorare la risorsa suolo, aumentando la quantità di acqua che si infila nel terreno, favorendo il sequestro di Carbonio organico, e contrastando, in tal modo, l'erosione. Si influenzano positivamente anche il livello dell'agro-biodiversità tellurica. Un importante vantaggio della NT è il miglioramento della fertilità biologica, elemento che rende i terreni più resilienti ai fenomeni di cambiamento climatico che stanno sempre più interessando il Veneto.

1.3 Ambito territoriale di applicazione

Le superfici di pianura e collina del Veneto secondo la classificazione ISTAT.

2. Beneficiari degli aiuti

2.1 Soggetti richiedenti

- a) Agricoltori, così come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- b) Enti pubblici che conducono aziende agricole.

2.2 Criteri di ammissibilità del soggetto richiedente

Il soggetto richiedente deve:

- a) condurre una UTE in Regione del Veneto
- b) disporre degli idonei titoli di conduzione della superficie oggetto di impegno per 5 anni, senza soluzione di continuità, dalla data di presentazione della domanda.

3. Interventi ammissibili

3.1 Tipo di interventi previsti

Introduzione dell'agricoltura conservativa (NT): avvio, per la prima volta delle tecniche di agricoltura conservativa.

Mantenimento dell'agricoltura conservativa (NT): prosecuzione delle tecniche di agricoltura conservativa già adottate con pagamenti agroambientali recati dalla Misura 214/i Azione 1, del PSR 2007-2013.

3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi

- a) La Superficie Oggetto di Intervento (SOI) complessiva deve essere almeno pari al 25% della superficie seminativa dell'UTE.
- b) La SOI minima è pari a 1 ha di superficie dell'UTE.
- c) Sono escluse le superfici investite a colture orticole, colture florovivaistiche, fruttiferi, giardini, orti familiari, superfici disattivate/non seminate, impianti arborei-arbustivi, superfici boscate, prati permanenti, pascoli, prati-pascoli.
- d) Tra le colture ammesse vi è l'erba medica, e, se presente negli avvicendamenti, viene considerata nel calcolo del pagamento solo nell'anno in cui viene dichiarata per la prima volta la coltura e non negli anni successivi di permanenza in campo.

3.3 Impegni a carico del beneficiario

IMPEGNI GENERALI

Il beneficiario deve, per l'intero periodo di impegno:

- a. mantenere continuativamente a impegno le stesse superfici indicate nella domanda di aiuto;
- b. compilare il registro Web, con annotazione degli interventi colturali e dell'attività di *scouting* (ove prevista) sulle superfici a impegno;

rispettare il divieto di non impiegare alcun tipo di fango sulle superfici a impegno.

LAVORAZIONI

Il beneficiario deve:

- c. rispettare il divieto di inversione degli strati del terreno, il divieto di aratura e il divieto di effettuare operazioni di preparazione del letto di semina, anche solo sulla fila;
- d. richiedere autorizzazione preventiva ad AVEPA, che ne dà conoscenza agli uffici regionali, per l'eventuale uso di decompattatori, sulle superfici ad impegno;
- e. rispettare il divieto di ripuntatura;
- f. mantenere in modo omogeneo in loco i residui colturali della coltura principale (*mulching*).

AVVICENDAMENTI COLTURALI

Il beneficiario deve:

- g. adottare avvicendamenti di colture diverse sulla SOI ad impegno, compresa, se del caso, la bulatura;
- h. rispettare un periodo massimo di 40 giorni tra la raccolta della coltura e la semina della coltura successiva, con l'obiettivo di assicurare la copertura continuativa del terreno, anche attraverso la semina di cover crops autunno-vernine e/o erbai estivi, salvo condizioni agrometeorologiche avverse.

SEMINA

Il beneficiario deve:

- i. adottare in via esclusiva la semina su sodo (*sod seeding*) consistente nella deposizione del seme nel terreno senza alterare la struttura preesistente, eccetto che per una fascia ristretta di 8-10 cm e una profondità di 6-8 cm in corrispondenza di ogni fila di semina;
- j. chiudere il solco di semina senza rivoltamento del terreno.

FERTILIZZAZIONI

Il beneficiario deve:

- k. distribuire fertilizzanti organici e inorganici precedentemente alla fase di disseccamento della cover crop, prima della semina della coltura principale con strumenti poco impattanti sul profilo del terreno agrario. L'operazione può essere effettuata anche dopo la raccolta della coltura principale;
- l. distribuire in modo localizzato i fertilizzanti in copertura utilizzando interratori leggeri nell'interfila;
- m. distribuire ridotti apporti fosfatici solo alla semina e localizzati;
- n. osservare il divieto di distribuire solfato ammonico su terreno in assenza di coltura.

RACCOLTA

Il beneficiario deve:

o. trebbiare con pneumatici a bassa pressione, ruote gemellate o cingoli, assicurandosi che non vengano originati solchi, né compattamenti puntuali;

p. spargere la paglia o i residui colturali (se necessario, trinciati) contestualmente alle operazioni di trebbiatura o, successivamente, tramite girello voltafieno.

OBBLIGO DI SCOUTING E CONTROLLO FITOPATOLOGIE, ENTOMOFAUNA, MALERBE

Il beneficiario deve:

q. effettuare lo *scouting anticipato*, in chiusura della fase invernale per valutare le più opportune condizioni di sviluppo della coltura principale a seguire;

r. effettuare lo *scouting continuativo* post semina per valutare lo sviluppo di limacce ipogee ed epigee, e gli eventuali interventi di diserbo necessario per controllare la diffusione delle malerbe;

s. Controllare lo sviluppo delle limacce ipogee ed epigee con formulati da distribuire tramite seminatrice e/o in superficie a pieno campo o limitatamente al bordo degli appezzamenti coltivati a No Tillage, a seconda del grado di infestazione riscontrato con l'attività di *scouting*. In caso di riscontro tramite lo *scouting* è necessaria la distribuzione sulla fila durante la semina e in copertura lungo il perimetro degli appezzamenti soprattutto nel caso di semina di dicotiledoni quali soia/colza/girasole. In caso di inverni particolarmente umidi, il controllo va esteso anche al mais e ai cereali autunno-vernini. Qualora riscontrata, la limitazione allo sviluppo delle limacce va fatta utilizzando lumachicidi registrati anche per l'uso nelle aziende biologiche, in dosi fino a 30 kg/ha, che possono essere distribuiti sia sul solco di semina, sia tramite girello distributore.

Lo *scouting* viene effettuato utilizzando la *check list* di cui all'allegato tecnico 11.1.

3.4 Vincoli e durata degli impegni

Il periodo di impegno è pari a 5 anni dalla data di presentazione della domanda.

3.5 Requisiti obbligatori

Il beneficiario deve:

1. svolgere un'attività agricola come definita alla lettera c), paragrafo 1 dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1307/2013 ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali
2. svolgere l'Attività minima, così come definita dal Regolamento (UE) n. 1307/2013 (art. 4), che dispone il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e svolgimento di un'attività minima;
3. rispettare i Requisiti obbligatori di Condizionalità, stabiliti a norma del titolo VI, capo I e dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013. I Criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) sono disciplinati dalla DGR di Condizionalità 2015 che applica il DM n. 180 del 23 gennaio 2015;
4. rispettare i requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari identificati dalla legislazione nazionale o comunitaria e richiamati dalle disposizioni del DM n. 180 del 23 gennaio 2015 e della DGR di condizionalità 2015.

4. Pianificazione finanziaria**4.1 Importo finanziario a bando**

L'importo quinquennale a bando è pari a 3.200.000,00 euro.

4.2 Livello ed entità dell'aiuto

L'entità dell'aiuto è la seguente:

Intervento	Importo dell'Aiuto Euro/ettaro
Introduzione all'agricoltura conservativa (NT)	600,00
Mantenimento dell'agricoltura conservativa (NT)	530,00

Il rispetto del principio del “*no double funding*”, laddove pertinente, è soddisfatto con la sottrazione in sede di calcolo dei maggiori costi e mancati redditi della componente del pagamento individuale *greening* di base “diversificazione” secondo le modalità e gli importi rappresentati nel PSR per il Veneto 2014 2020.

Nessuna detrazione va applicata per la componente “prati permanenti” del *greening* di base.

Nell'annualità 2015, il beneficiario, ai fini dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013, dovrà assolvere all'impegno EFA, qualora pertinente, senza coinvolgere le superfici a colture azoto fissatrici presenti nella rotazione appartenenti alla SOI.

4.3 Limiti di intervento e spesa

Non applicabile alla linea di intervento.

4.4 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Non sono compatibili duplicazioni o sovrapposizioni di finanziamenti riguardanti le superfici oggetto di domanda per la M. 10.1.1 con le seguenti Misure agroambientali del PSR 2007-2013 per le medesime superfici oggetto di impegno:

- Misura 214/a - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti
- Misura 214/b - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Miglioramento qualità suoli
- Misura 214/c - Pagamenti agroambientali – Sottomisura agricoltura Biologica
- Misura 214/d - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Tutela habitat seminaturali e biodiversità'
- Misura 214/e – Pagamenti agroambientali – Sottomisura Prati, Prati pascoli e Pascoli
- Misura 214/f - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Biodiversità
- Misura 214/g - Pagamenti agroambientali – Salvaguardia e miglioramento della risorsa idrica
- Misura 214/i - Pagamenti agroambientali – Sottomisura gestione agrocompatibile delle superfici agricole
- Misura 222 - Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli
- Misura 215 - Benessere animale.

Non sono altresì compatibili duplicazioni o sovrapposizioni di finanziamenti riguardanti le superfici oggetto di domanda per la M. 10.1.1 con le altre linee di intervento della sottomisura 10.1, della sottomisura 10.2 e della misura 11.

4.5 Sanzioni e riduzioni

Le disposizioni regionali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze nelle misure a superficie dei Programmi di Sviluppo Rurale, previste dal Decreto Ministeriale numero 180 del 23 gennaio 2015, sono approvate con successivo provvedimento regionale.

5. Criteri di selezione

La linea di intervento non prevede l'applicazione di criteri di selezione.

6. Domanda di aiuto

6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli "Indirizzi procedurali - elementi per l'applicazione delle misure a superficie e a capo" di cui all'allegato B del provvedimento che approva il bando.

6.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Non è prevista la presentazione di documentazione a supporto della domanda di aiuto.

7. Domanda di pagamento

7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento

Per gli anni di impegno successivi al primo il beneficiario dovrà presentare domande di pagamento per la conferma dell'impegno, nelle modalità e termini che verranno definiti da provvedimenti regionali.

8. Controllo degli impegni a carico dei beneficiari

La verifica degli impegni di cui paragrafo "3.3-Impegni a carico del beneficiario" avviene attraverso procedure informatizzate e/o amministrative sui dati presenti nella domanda di aiuto, sulle base delle informazioni presenti nel fascicolo aziendale aggiornato e nel piano di utilizzo, riferiti all'anno di presentazione della domanda.

Su un campione di beneficiari il controllo prevede anche un sopralluogo in azienda. In sede di controllo potrà essere richiesta la documentazione utile al fine degli accertamenti.

9. Informativa trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) le PA interessate si impegnano a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 dello stesso decreto.

I dati sono trattati in relazione alle esigenze del procedimento, ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, con la garanzia che il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

I dati saranno trattati per tutta la durata del procedimento ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative.

Il conferimento dei dati è necessario al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalla normativa dell'UE, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

I dati potranno essere comunicati solo per adempimento a specifiche norme di legge o rapporti contrattuali.

Il titolare del trattamento dei dati e il responsabile al trattamento sono individuati, per quanto di propria competenza, dalle PA responsabili dei procedimenti.

10. Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Sezione Agroambiente Via Torino 110 Mestre (VE) 041/2795439,
agroambiente@regione.veneto.it.

<http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020>

AVEPA via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova 049/7708711, organismo.pagatore@avepa.it.

11. ALLEGATI TECNICI:

11.1 Allegato tecnico: Check list scouting



FEASR



REGIONE del VENETO



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

ALLEGATO TECNICO 11.1 – TECNICHE AGRONOMICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE

Anno di riferimento: 2015

Denominazione o ragione sociale Azienda _____ CUA _____ CAP _____ Prov _____
 Indirizzo _____ Comune _____

DESCRIZIONE APPEZZAMENTO

DENOMINAZIONE APPEZZAMENTO: Le superfici aziendali vengono suddivise, per coerenza, in appezzamenti omogenei, a cui viene attribuita una denominazione che è inserita in questo campo.

1-2-3-4 PROVINCIA-COMUNE-N° FOGLIO- N° MAPPALE: In questi campi vengono inseriti i dati catastali di riferimento per l'appezzamento definito in ogni record, ossia dei dati relativi alla particella in cui è presente tale appezzamento.

DENOMINAZIONE APPEZZAMENTO	1-PROVINCIA,COMUNE,N° FOGLIO, N° MAPPALE	2-PROVINCIA,COMUNE,N° FOGLIO, N° MAPPALE	3-PROVINCIA,COMUNE,N° FOGLIO, N° MAPPALE	4-PROVINCIA,COMUNE,N° FOGLIO, N° MAPPALE

CHECK LIST SCOUTING

COLTURA PRINCIPALE SEMINATA NELL'APPEZZAMENTO: _____
 DATA SEMINA: _____ DATA RACCOLTA: _____

DATA SCOUTING (1)	MOTIVAZIONE SCOUTING (2)	RISULTATO DELLO SCOUTING (3)	NOTE (4)

LEGENDA CHECK LIST SCOUTING

<p>(1) DATA SCOUTING : l'operatore inserisce progressivamente le date degli interventi di scouting che sono stati effettuati nell'appezzamento descritto;</p> <p>(2) POSSIBILI MOTIVAZIONI</p>	<p>(3) TIPOLOGIE DI RISULTATI ASSOCIATI ALLO SCOUTING</p>
<p>Rilievi preseminali: visite al campo progressive per individuare il momento ottimale per la semina (momento in cui il solco si chiude), a basso rischio di compattamento.</p>	<p>L'operatore dovrà indicare una delle due seguenti alternative: - Idoneo con indicazione della relativa motivazione - Non idoneo con indicazione della relativa motivazione</p>
<p>Rilievi alla semina: visite al campo progressive per individuare il momento ottimale per la semina (momento in cui il solco si chiude), a basso rischio di compattamento.</p>	<p>L'operatore dovrà indicare una delle due seguenti alternative: - Idoneo con indicazione della relativa motivazione - Non idoneo con indicazione della relativa motivazione</p>
<p>Rilievi emergenza-prime fasi di sviluppo: visite al campo progressive per: A. verificare l'investimento e decidere se mantenere la coltura o meno (eventuale necessarie ri-semine). B. Verificare il livello di infestazione delle malerbe, dei gasteropodi, ad es. limacce, degli insetti fitofagi ad es. nottue che prediligono terreni con residui, possono distruggere la coltura in pochissimo tempo. Nel caso di infestazioni importanti, senza un intervento molto tempestivo vi è rischio di perdita di coltura o comunque di grave danno. Per queste l'ispezione deve essere molto frequente (almeno ogni 2 giorni)</p>	<p>A- Per quanto riguarda l'investimento, l'operatore dovrà indicare le seguenti diciture alternative: 1. Investimento sufficiente (n° piante/ metro quadro); 2. Investimento insufficiente (n° piante/ metro quadro); B- Per quanto riguarda il livello di infestazione delle malerbe, dei gasteropodi, ad es. limacce, degli insetti fitofagi ad es. nottue che prediligono terreni con residui, l'operatore dovrà indicare le seguenti diciture alternative: 1. no 2. bassa presenza 3. media presenza 4. alta presenza</p>
<p>Rilievi post-emergenza per diserbo: visite al campo progressive per tipologia e densità delle infestazioni al fine di individuare la tipologia di intervento di erbicida, il dosaggio adeguato, ed il momento ottimale di intervento. La presenza di residui fa sì che l'emergenza delle infestanti sia molto scalare e quindi richiede tempi più dilatati per verificare le opportune modalità di interventi diserbanti.</p>	<p>Per quanto riguarda il livello di infestazione delle malerbe, l'operatore dovrà indicare le seguenti diciture alternative: 1. bassa presenza 2. media presenza 3. alta presenza</p>
<p>Rilievi per piralide e altri fitofagi epigei: visite al campo progressive per rilevare la tipologia e densità delle infestazioni al fine di individuare la corretta tipologia di intervento di difesa.</p>	<p>Per quanto riguarda il livello di infestazione di fitofagi, l'operatore dovrà indicare le seguenti diciture alternative: 1. no 2. bassa presenza 3. media presenza 4. alta presenza</p>
<p>Rilievi per la raccolta: visite al campo progressive per individuare il momento ottimale per la raccolta, con basso rischio di compattamento.</p>	<p>L'operatore dovrà indicare una delle due seguenti alternative: - Idoneo con indicazione della relativa motivazione - Non idoneo con indicazione della relativa motivazione</p>

(4) NOTE: in questa sezione l'operatore inserisce le informazioni che possono risultare necessarie/opportune per motivare l'intervento attuato.



FEASR



REGIONE DEL VENETO

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

REGIONE DEL VENETO

<i>PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020</i>	
BANDO PUBBLICO	<i>REG UE 1305/2013, Art. 28</i>
Priorità dello sviluppo rurale	4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura
Focus area	4a Salvaguardia e ripristino della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole di alto pregio naturale, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa 4b Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e pesticidi 4c Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
Misura	10 - <i>Pagamenti agroclimatico ambientali</i>
Sottomisura	10.1 - <i>Pagamento per impegni agroclimatico ambientali</i>
Intervento	10.1.3 - <i>Gestione attiva di infrastrutture verdi</i>
Autorità di gestione	<i>Dipartimento Agricoltura e sviluppo rurale</i>
Struttura tecnica responsabile	<i>Sezione Piani e programmi settore primario</i>
Struttura responsabile di misura	<i>Sezione Agroambiente</i>

Attenzione: la concessione e l'erogazione degli aiuti sono subordinate alla approvazione del PSR 2014-2020 da parte della Commissione europea, nonché al rispetto di tutte le definizioni, condizioni e limitazioni, generali e specifiche di misura che saranno approvate nella versione definitiva del Programma.



1. Descrizione generale

1.1. Descrizione misura/intervento

L'intervento promuove la gestione attiva di "infrastrutture verdi" ovvero di formazioni lineari arboreo-arbustive quali **fasce tampone, siepi** con connessa fascia erbacea di rispetto e **boschetti naturalistici**.

1.2. Obiettivi

La sottomisura 10.1 - Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali contribuisce al perseguimento degli obiettivi previsti dalla Priorità 4-Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura e dalle relative Focus area del FEASR:

4a) salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;

4b) migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;

4c) prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi;

Gli obiettivi perseguiti dall'intervento 10.1.3 hanno lo scopo di:

1. potenziare le connessioni ecologiche e sostenere la biodiversità in aree agricole a gestione tipicamente intensiva, in coerenza con il principio di rete ecologica sostenuto dalla Direttiva Habitat;
2. migliorare la qualità delle acque mediante la riduzione di percolazione e dilavamento dei composti azotati e fosfatici provenienti dagli appezzamenti coltivati nelle acque superficiali e profonde;
3. ridurre i fenomeni di erosione superficiale ed aumentare la capacità di fissazione della CO₂ atmosferica e il suo immagazzinamento nel suolo;
4. riqualificare i paesaggi agrari semplificati.

1.3. Ambito territoriale di applicazione

Le superfici di pianura e collina del Veneto secondo la classificazione ISTAT.

2. Beneficiari degli aiuti

2.1 Soggetti richiedenti

1. Agricoltori, così come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1307/2013;
2. Enti pubblici che conducono aziende agricole.

2.2 Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

Il soggetto richiedente deve:

- a) condurre una UTE in Regione del Veneto,
- b) disporre degli idonei titoli di conduzione della superficie oggetto di impegno per 5 anni, senza soluzione di continuità, dalla data di presentazione della domanda.

3. Interventi ammissibili

3.1. Tipo di interventi previsti

Viene promossa la gestione attiva di infrastrutture verdi, così definite:

- Siepi;

- Fasce tampone;
- Boschetti.

Le fasce tampone, siepi e boschetti eleggibili ai pagamenti agroclimaticoambientali individuati dalla presente linea di intervento devono essere composte da soggetti arborei ed arbustivi, contraddistinte da un buon stato vegetativo (chioma folta, accrescimento elevato, cicatrizzazione delle ferite) e sanitario (assenza di malattie ed alterazioni).

In deroga a quanto sopra, nelle fasce tampone, siepi e boschetti inserite negli impegni del presente bando, può essere riscontrata una quantità di soggetti arborei ed arbustivi deperienti o morti inferiore al 5% del numero totale dei soggetti arboreo/arbustivi presenti.

Le **fasce tampone**, definite ai fini dell'applicazione del presente intervento, sono costituite da impianti arborei e/o arbustivi monofilari o plurifilari, caratterizzati, per ciascun filare, dalla presenza di una fascia erbacea costantemente inerbita di rispetto. Tali formazioni lineari devono risultare interposte tra l'area destinata ad utilizzo agricolo e la rete idraulica aziendale e/o interaziendale (corpi idrici, corsi d'acqua, fossi o scoline).

Le **siepi**, definite ai fini dell'applicazione della presente misura, sono rappresentate da strutture lineari arboree e/o arbustive, caratterizzate inoltre da una fascia erbacea costantemente inerbita di rispetto. Tali formazioni devono essere in connessione diretta con le superfici aziendali destinate ad utilizzo agricolo.

Le fasce tampone e le siepi sopra descritte possono essere costituite da uno o più filari di specie arboreo/arbustive, che presentino comunque la caratteristica di densità colma, così come definito al punto "3.3.1 Impegni", e qualificate come descritto nelle Prescrizioni Tecniche, riportate nel medesimo paragrafo.

Si considerano **boschetti**, impianti naturalistici di essenze arboree e arbustive autoctone di dimensioni comprese tra un minimo di 500 mq e un massimo di 10.000 mq, realizzate con precedenti programmazioni, e per questo motivo non classificate come "bosco".

3.2. Condizioni di ammissibilità degli interventi

Ammesso:

- a) Superficie oggetto di impegno (SOI) massima: 20% della superficie totale dell'UTE.
- b) La formazione lineare arboreo-arbustiva, costituita da siepi o fasce tampone, deve essere adiacente ad appezzamenti seminativi ed essere costituita da un "**modulo base**" di 1 metro lineare di fascia arboreo-arbustiva cui sono associati 5 metri lineari di fascia inerbita, per una larghezza minima ad impegno pari a metri lineari 6. Nel caso di formazioni lineari plurifilari di larghezza complessiva superiore a 6 metri, la superficie oggetto d'impegno eccedente al "modulo base" viene riconosciuta a pagamento per gli effettivi metri lineari residuali di larghezza che compongono il plurifilare rispetto al "modulo base".
- c) Conservazione di corridoi ecologici, fasce tampone, siepi: SOI minima ammissibile 0,125 ha. Nella fascia erbacea di rispetto costantemente inerbita (larga 5 metri nel "modulo base"), sono escluse le strade interpoderali e le superfici comunque non coltivabili.
- d) Boschetti: SOI minima 0,05 ha; SOI massima 1 ha; comunque la superficie non deve essere contigua ad altra superficie arboreo-arbustiva esistente.

Non ammesso:

- i. Impegni fasce tampone, siepi, boschetti finanziati ai sensi del PSR 2000-2006-Misura 6, azioni 4 e 13, ai sensi della sottomisura 214-a del PSR 2007-2013 o con la LR 42/1997 o con il Regolamento 2078/1992, nonché di fasce tampone finanziate ai sensi dell'azione C5.1.3b del Piano Direttore 2000, presenti alla data del 1/1/2013, che, al termine dello specifico periodo di impegno, siano stati estirpati per una superficie superiore al 30% della SOI finanziata. Le formazioni lineari messe a dimora con il sostegno della sottomisura 216 Azione 5 del PSR 2007-2013, devono rispettare il periodo vincolativo previsto.
- ii. Interventi di conservazione di formazioni arboree contigue ad appezzamenti aziendali destinati alla produzione di biomassa arborea/arbustiva.
- iii. Impegni di conservazione di formazioni arboree/arbustive lineari realizzate con materiale vegetale a rapido accrescimento (ad es. pioppo ibrido – vedi allegato specie ammesse alla presente linea di intervento 10.1.3).
- iv. Impegni di conservazione di impianti arborei già esistenti contigui a superfici investite a colture destinate a produzione di biomassa con specie arboree o arbustive a rapido accrescimento, ivi compresa la *short*

rotation forestry. Il requisito della non contiguità sussiste quando la distanza, riferita al piano orizzontale, tra le aree di insidenza delle chiome delle piante perimetrali delle formazioni boscate non è inferiore a 20 m.

- v. Gli impegni su superfici che, alla data di presentazione della domanda, risultano già oggetto di aiuto per il medesimo intervento.
- vi. Le fasce tampone esclusivamente erbacee.
- vii. Nel caso in cui formazioni lineari arboreo arbustive aziendali abbiano determinato o stiano determinando conclamati episodi di disagio sociale o problematiche igienico-sanitarie derivanti da fenomeni di infestazioni di tipo fungino, entomologico, fitopatologico o comunque collegati alla biologia di una o più specie arboreo-arbustive, tali formazioni sono escluse dai pagamenti previsti dalla presente linea di intervento. L'esclusione dalle condizioni di ammissibilità permane finché non sarà accertato da parte dell'Unità Periferica Regionale Servizi Fitosanitari l'estirpo totale delle specie vegetali arboreo-arbustive coinvolte.

3.3. Impegni a carico del beneficiario

IMPEGNI GENERALI

Per l'intero periodo di impegno, il beneficiario deve:

- a) mantenere continuativamente ad impegno le stesse superfici indicate nella domanda di aiuto;
- b) rispettare il divieto di non impiegare alcun tipo di fango sulle superfici ad impegno.

IMPEGNI RELATIVI ALLE FASCE TAMPONE E SIEPI

Il beneficiario deve:

01. mantenere la formazione lineare arboreo-arbustiva (costituita dalla dimensione minima del “**modulo base**” 1m + 5m) con “**densità colma**”, facendo in modo che le chiome delle piante ad alto fusto, a ceppaia, e quelle degli arbusti risultino a reciproco contatto;

- In particolare:

- Le chiome delle piante ad alto fusto dovranno risultare a reciproco contatto ovvero (nei tratti in cui tale condizione non sia verificata) la distanza sulla fila tra i fusti delle medesime dovrà risultare non superiore a 8 metri e non inferiore a 4 metri ;
- Le chiome delle piante a ceppaia dovranno risultare a reciproco contatto ovvero (nei tratti in cui tale condizione non sia verificata) la distanza sulla fila tra le ceppaie dovrà risultare non superiore a 4 metri e non inferiore a 2 metri ;
- Le chiome degli arbusti dovranno risultare a reciproco contatto ovvero (nei tratti in cui tale condizione non sia verificata) la distanza sulla fila tra i soggetti dovrà risultare non superiore a 2 metri e non inferiore a 0,5 metri;

02. nel caso di necessario infoltimento, rispettare la distanza massima tra le piante ad alto fusto che non dovrà risultare superiore ad 8 m, la distanza massima fra le ceppaie non dovrà risultare superiore a 4 m e la distanza massima sulla fila tra gli arbusti non dovrà risultare superiore a 2 m;

03. colmare gli eventuali spazi lacunosi dovuti a moria o deperimento dei soggetti arborei e arbustivi esclusivamente con le tipologie di specie arboree e arbustive autoctone che sono indicate nell'elenco allegato alla presente linea di intervento 10.1.3;

04. tagliare la fascia erbacea (minimo 5m nel “modulo base”) almeno una volta l'anno;

05. rispettare il divieto di impiego di prodotti fitosanitari, compresi i diserbanti non residuali e fertilizzanti di sintesi chimica e organici su tutta la superficie erbacea/arboreo/arbustiva;

06. rispettare il divieto di taglio a raso delle formazioni lineari arboreo/arbustive;

07. regolamentare le potature in riferimento alle diverse specie che compongono le formazioni lineari, nel rispetto del principio di “densità colma”;

08. controllare le specie erbacee, lianose e arboreo-arbustive invadenti su tutta la superficie ad impegno;

09. garantire che le specie presenti nelle fasce tampone, siepi interessate dall'impegno siano ricomprese nell'elenco delle specie ammissibili allegato alla presente linea di intervento. L'incidenza di soggetti non appartenenti alle specie indicate è tollerata nella misura massima del 5% del numero di individui arborei e arbustivi complessivamente presenti su tali superfici oggetto d'impegno. Nel caso di rinfoltimento di tratti

lacunosi ed integrazione di siepi rade mediante impianto di giovani soggetti arborei e/o arbustivi, al fine di portare la densità ai livelli minimi previsti, va utilizzato materiale vegetale di comprovata origine, ossia corredato da Cartellino del Produttore e, ove necessario, del Passaporto delle piante. Non è ammesso l'uso di talee autoprodotte.

IMPEGNI RELATIVI AI BOSCHETTI

Il beneficiario deve:

10. rispettare il divieto di impiego di prodotti fitosanitari, compresi diserbanti non residuali e fertilizzanti di sintesi chimica e organici sulla superficie ad impegno;

11. nel caso di necessario infoltimento, rispettare le specie indicate nell'allegato 11.1; la densità dovrà risultare colma: le chiome dello strato arboreo dovranno essere reciprocamente a contatto ovvero, qualora tale condizione non sussista, le distanze tra il piede non potranno superare metri 4 per i soggetti a ceppaia e arbusti, metri 8 per i soggetti ad alto fusto. Qualora i suddetti criteri non siano rispettati, la densità potrà essere adeguata mediante opportuni interventi di rinfoltimento; va utilizzato materiale vegetale di comprovata origine, ossia corredato da Cartellino del Produttore e, ove necessario, del Passaporto delle piante. Non è ammesso il rinfoltimento tramite talea autoprodotta;

12. rispettare il divieto di taglio a raso delle formazioni arboreo-arbustive;

13. controllare le specie erbacee, lianose e arboreo-arbustive invadenti che si sviluppano nel boschetto; il decespugliamento delle specie arboreo-arbustive invadenti deve riguardare le specie non comprese in allegato tecnico 11.1.

3.4. Vincoli e durata degli impegni

Il periodo di impegno è pari a 5 anni dalla data di presentazione della domanda di aiuto.

3.5 Requisiti obbligatori

Il beneficiario deve:

a) svolgere un'attività agricola come definita alla lettera c), paragrafo 1 dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013 ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali,

b) svolgere l'Attività minima, così come definita dal Regolamento (UE) n. 1307/2013 (art. 4), che dispone il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e svolgimento di un'attività minima;

c) rispettare i Requisiti obbligatori di Condizionalità, stabiliti a norma del titolo VI, capo I e dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013. I Criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) vengono disciplinati dalla DGR di Condizionalità 2015 che applica il DM n. 180 del 23 gennaio 2015. In particolare, l'impegno b) della BCAA 1 di Condizionalità, prevede la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, di larghezza variabile tra 3 e 5 metri. Tale fascia erbacea deve essere adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali monitorati dal sistema WISE (Dir. 2000/60/CE) ed è denominata "fascia inerbita". la linea di intervento 10.1.3, dispone azioni che vanno oltre agli impegni dettati dalla BCAA1 (ex St. 5.2) di Condizionalità;

d) sulle superfici oggetto di impegno, osservare il rispetto dei Requisiti Minimi relativi all'uso di fertilizzanti, integrati dalla DGR di condizionalità 2015, come di seguito indicato:

- codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende fuori dalle ZVN (DM 19.4.1999);
- DM 7/4/06 (titoli I-IV) e dei provvedimenti regionali di recepimento (DGR 2495/06, titoli I-IV). La normativa nazionale di recepimento della Direttiva Nitrati ha pertanto imposto anche in zona ordinaria criteri minimi che disciplinano l'uso di azoto di origine organica imponendo quantitativi massimi unitari pari a 340 kg di azoto ad ettaro, e periodi di divieto stagionale per lo spandimento degli effluenti non palabili;

- i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo comprendono anche il divieto di concimazioni inorganiche entro i 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA1.
Per quanto riguarda, invece, i Requisiti Minimi relativi ai fitofarmaci, poiché il presente intervento preclude qualsiasi utilizzo di agrofarmaci sulla SOI ad impegno, il Requisito Minimo risulta non pertinente.

4. Pianificazione finanziaria

4.1. Importo finanziario a bando

L'importo quinquennale a bando è pari a 35.000.000,00 di euro.

4.2. Livello ed entità dell'aiuto

L'entità dell'aiuto è indicata nella tabella seguente:

Interventi	Aiuto
Fasce tampone e siepi	2,42 euro/ml
Boschetti	192 euro/ha

Nel caso di formazioni lineari plurifilari il calcolo della SOI e dell'aiuto avviene secondo le modalità descritte nell'Allegato Tecnico 11.2.

Ai fini del rispetto del principio del "no double funding", qualora il beneficiario intenda facoltativamente assolvere l'impegno EFA applicando i fattori di conversione dell'Allegato X, Regolamento (UE) n. 639/2014 alla SOI ad impegno, laddove pertinente, va sottratta la componente del pagamento individuale *greening* base "Ecological Focus Areas", come segue:

Interventi	Ecological Focus Areas (EFA)	
	Titolo ≤ 1.000	Titolo > 1.000
Fasce tampone e siepi	0,64 euro/ml	1,09 euro/ml
Boschetti	Non esigibile	Non esigibile

La componente va sottratta per i metri lineari di lunghezza della infrastruttura verde dichiarati ai fini dell'assolvimento dell'EFA nella domanda di pagamenti diretti.


La facoltà di assolvere l'impegno EFA è esclusa nel caso delle superfici a boschetti.

Nessuna detrazione va applicata per le componenti "diversificazione" e "prati permanenti" del *greening* di base.

PAGAMENTI UNITARI IN CASO DI SOVRAPPOSIZIONE CON LA BCAA 1 DI CONDIZIONALITÀ

In presenza di aste fluviali classificate come "corpi idrici", gli obblighi associati al rispetto della BCAA1 (ex standard 5.2) incidono, all'interno del calcolo del pagamento, solo sulla componente dei "mancati redditi", in quanto va considerato che interventi quali la manutenzione del filare arboreo/arbustivo e la trinciatura della fascia erbacea, che non risultano essere associati ai vincoli dettati dalla BCAA 1, conservano lo specifico carattere di volontarietà e, pertanto, permane la possibilità di associare a questi un pagamento modulato ai connessi costi specifici.

In caso di sovrapposizione totale o parziale con i corpi idrici soggetti a BCAA 1, il calcolo del pagamento risulta modificato come riportato nella tabella sottostante.



	<i>Solo filare arboreo/arbustivo = sovrapposizione di 5 m</i>	<i>Per 1 m di fascia inerbita = sovrapposizione di 4 m</i>	<i>Per 2 m di fascia inerbita = sovrapposizione di 3 m</i>	<i>Per 3 m di fascia inerbita = sovrapposizione di 2 m</i>	<i>Per 4 m di fascia inerbita = sovrapposizione di 1 m</i>	<i>Per 5 m di fascia inerbita = sovrapposizione di 0 m</i>
	euro/mL	euro/ml	euro/ml	euro/ml	euro/ml	euro/ml
<i>totale singolo aderente al lordo del greening</i>	1,89	2	2,1	2,21	2,32	2,42

4.3. Limiti di intervento e di spesa

Non applicabile al presente intervento

4.4. Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Non sono compatibili duplicazioni o sovrapposizioni di finanziamenti riguardanti le superfici oggetto di domanda per la M. 10.1.3 con le seguenti Misure agroambientali del PSR 2007-2013 per le medesime superfici oggetto di impegno:

- Misura 214/a - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti
- Misura 214/b - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Miglioramento qualità suoli
- Misura 214/c - Pagamenti agroambientali – Sottomisura agricoltura Biologica
- Misura 214/d - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Tutela habitat seminaturali e biodiversità
- Misura 214/e – Pagamenti agroambientali – Sottomisura Prati, Prati pascoli e Pascoli
- Misura 214/f - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Biodiversità
- Misura 214/g - Pagamenti agroambientali – Salvaguardia e miglioramento della risorsa idrica
- Misura 214/i - Pagamenti agroambientali – Sottomisura gestione agrocompatibile delle superfici agricole
- Misura 222 - Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli
- Misura 215 - Benessere animale.

Non sono altresì compatibili duplicazioni o sovrapposizioni di finanziamenti riguardanti le superfici oggetto di domanda per la M. 10.1.3 con le altre linee di intervento della sottomisura 10.1, la sottomisura 10.2 e la Misura 11.

4.5. Sanzioni e riduzioni

Le disposizioni regionali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze nelle misure a superficie dei Programmi di Sviluppo Rurale, previste dal Decreto Ministeriale numero 180 del 23 gennaio 2015, sono approvate con successivo provvedimento regionale.

5. Criteri di selezione

La linea di intervento non prevede l'applicazione di criteri di selezione.

6. Domanda di aiuto**6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto**

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli "Indirizzi procedurali - elementi per l'applicazione delle misure a superficie e a capo" di cui all'allegato B del provvedimento che approva il bando.

6.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Allegato tecnico 11.3. Scheda descrittiva 1 e 2.

Il documento sopra indicato è considerato essenziale e pertanto la mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

7. Domanda di pagamento**7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento**

Per gli anni di impegno successivi al primo il beneficiario dovrà presentare domande di pagamento per la conferma dell'impegno, nelle modalità e termini che verranno definiti da provvedimenti regionali.

8. Controllo degli impegni a carico dei beneficiari

La verifica degli impegni di cui paragrafo "3.3-Impegni a carico del beneficiario" avviene attraverso procedure informatizzate e/o amministrative sui dati presenti nella domanda di aiuto, sulle base delle informazioni presenti nel fascicolo aziendale aggiornato e nel piano di utilizzo, riferiti all'anno di presentazione della domanda.

Su un campione di beneficiari il controllo prevede anche un sopralluogo in azienda. In sede di controllo potrà essere richiesta la documentazione utile al fine degli accertamenti.

9. Informativa trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) le PA interessate si impegnano a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 dello stesso decreto.

I dati sono trattati in relazione alle esigenze del procedimento, ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, con la garanzia che il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

I dati saranno trattati per tutta la durata del procedimento ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative.

Il conferimento dei dati è necessario al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalla normativa dell'UE, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

I dati potranno essere comunicati solo per adempimento a specifiche norme di legge o rapporti contrattuali.

Il titolare del trattamento dei dati e il responsabile al trattamento sono individuati, per quanto di propria competenza, dalle PA responsabili dei procedimenti.

10. Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Sezione Agroambiente Via Torino 110 Mestre (VE) 041/2795439,
agroambiente@regione.veneto.it.

<http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020>

AVEPA via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova 049/7708711, organismo.pagatore@avepa.it.

11. ALLEGATI TECNICI:

ALLEGATO TECNICO 11.1 - ELENCO DELLE SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE
INDIGENE E NATURALIZZATE

Denominazione scientifica	Denominazione comune	Portamento
<i>Acer campestre</i> L.	Acero campestre	ALB
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertner	Ontano nero	ALB
<i>Berberis vulgaris</i> L.	Crespino	Arb
<i>Carpinus betulus</i> L.	Carpino bianco	ALB
<i>Celtis australis</i> L.	Bagolaro	ALB
<i>Cercis siliquastrum</i> L. (1)	Albero di Giuda	ALB
<i>Cornus mas</i> L.	Corniolo	Arb
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Sanguinella	Arb
<i>Coronilla emerus</i> L. (1)	Erba cornetta	Arb
<i>Corylus avellana</i> L.	Nocciolo	Arb
<i>Cotinus coggygria</i> Scop.	Scotano	Arb
<i>Euonymus europaeus</i> L.	Fusaggine	Arb
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frassino maggiore	ALB
<i>Fraxinus ornus</i> L.	Orniello	ALB
<i>Fraxinus oxycarpa</i> Willd.	Frassino ossifillo	ALB
<i>Hippophae rhamnoides</i> L.	Olivello spinoso	Arb
<i>Juglans regia</i> L.	Noce comune	ALB
<i>Juniperus communis</i> L.	Ginepro comune	Arb
<i>Laburnum anagyroides</i> Medik (1)	Maggiociondolo	Arb
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Ligustro comune	Arb
<i>Morus alba</i> L.	Gelso bianco	ALB
<i>Morus nigra</i> L.	Gelso nero	ALB
<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.	Carpino nero	ALB
<i>Phillyrea angustifolia</i> L.	Ilatro sottile	Arb
<i>Platanus x hispanica</i> Münchh.	Platano	ALB
Pioppi ibridi (3)		ALB/ Arb
<i>Populus alba</i> L.	Pioppo bianco	ALB
<i>Populus nigra</i> L.	Pioppo nero	ALB
<i>Prunus avium</i> L.	Ciliegio selvatico	ALB
<i>Prunus cerasus</i> L. (2)	Ciliegio montano	ALB
<i>Prunus mahaleb</i> L.	Ciliegio canino	Arb
<i>Prunus spinosa</i> L.	Prugnolo	Arb
<i>Quercus cerris</i> L.	Cerro	ALB
<i>Quercus ilex</i> L.	Leccio	ALB
<i>Quercus pubescens</i> Willd.	Roverella	ALB
<i>Quercus robur</i> L.	Farnia	ALB
<i>Rhamnus cathartica</i> L.	Spincervino	Arb
<i>Quercus petraea</i> (Mattus.) Liebl.(= <i>Q.sessiliflora</i> Salisb.)	Rovere	ALB
<i>Rhamnus frangula</i> L. (= <i>Frangula alnus</i> Mill.)	Frangola	Arb
<i>Robinia pseudacacia</i> L. (2)	Robinia	ALB
<i>Rosa canina</i> L.	Rosa di macchia	Arb
<i>Salix alba</i> L.	Salice bianco	ALB
<i>Salix apennina</i> A.K.Skvortsov	Salice stipolato	Arb
<i>Salix caprea</i> L.	Salicone	Arb
<i>Salix cinerea</i> L.	Salice cinereo	Arb
<i>Salix elaeagnos</i> subsp. <i>elaeagnos</i> Scop.	Salice ripaiolo	Arb
<i>Salix purpurea</i> L.	Salice rosso	Arb

Denominazione scientifica	Denominazione comune	Portamento
<i>Salix triandra</i> L.	Salice delle ceste	Arb
<i>Sambucus nigra</i> L.	Sambuco nero	Arb
<i>Tamarix gallica</i> L. (4)	Tamerice	Arb
<i>Tilia cordata</i> Mill.	Tiglio selvatico	ALB
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Tiglio nostrano	ALB
<i>Ulmus minor</i> Miller	Olmo campestre	ALB
<i>Viburnum lantana</i> L.	Lantana	Arb
<i>Viburnum opulus</i> L.	Pallon di maggio	Arb

(1) specie non utilizzabile ai fini della costituzione di nuove fasce tampone in quanto azotofissatrice, sia in applicazione della Dgr 2439/07, che attraverso le misure afferenti all'Asse 2 del PSR 2014-2020.

(2) specie non utilizzabile ai fini della realizzazione di nuove formazioni lineari di Fasce Tampone, Siepi e/o Boschetti in ambiti Natura 2000.

(3) specie utilizzabile ai fini della realizzazione di nuove Fasce Tampone esclusivamente in applicazione della Dgr 2439/07, e non nell'ambito delle misure relative all'introduzione e al mantenimento di formazioni lineari di Fasce Tampone, Siepi e/o Boschetti del PSR.

(4) Specie utilizzabile esclusivamente ai fini della realizzazione di formazioni lineari di Fasce Tampone, Siepi e Boschetti in ambiti litoranei

LEGENDA:

ALB : specie a portamento arboreo

Arb : specie a portamento arbustivo

ALLEGATO TECNICO 11.2

FORMAZIONI PLURIFILARI DI FASCE TAMPONE O SIEPI: MODALITÀ DI CALCOLO DELLA SUPERFICIE OGGETTO DI IMPEGNO E DEL RELATIVO AIUTO

Le formazioni plurifilari di fasce tampone e siepi sono costituite dal seguente "modulo base" :

- i. Due o più formazioni lineari arboreo/arbustive, ciascuna considerata per convenzione di larghezza pari a m 1;
- ii. Una o più di fasce erbacee di rispetto, costantemente inerbite, interposte tra le fasce arboree/arbustive di cui al punto precedente, ciascuna di larghezza non inferiore m 2, ferma restando la larghezza ulteriore di m 1 occupati da ciascuna delle formazioni arboreo/arbustive che compongono il plurifilare;

Esclusivamente nel caso in cui una domanda di aiuto si riferisca a formazioni lineari plurifilari di siepe e fasce tampone già oggetto di aiuto pubblico, non strutturate secondo il "modulo base" sopra individuato, potranno essere adottate le prescrizioni tecniche e le modalità di calcolo del pagamento inserite nel paragrafo di seguito riportato.

Prescrizione da osservare al fine del calcolo della superficie ad impegno di siepi e fasce tampone plurifilari elegibili ad aiuto:

Sulla superficie oggetto d'impegno dovrà essere assicurata l'ampiezza dell'area di rispetto – comprensiva della larghezza delle fasce inerbite e di quella convenzionale delle fasce arboree/arbustive – calcolata con la seguente espressione:

$$\begin{array}{l}
 \mathbf{6\ mq/m} \\
 (1\ mq/m\ di\ larghezza \\
 della\ fascia \\
 arborea/arbustiva + 5 \\
 mq/m\ di\ larghezza\ della \\
 larghezza\ fascia \\
 inerbita)
 \end{array}
 \quad
 X
 \quad
 \begin{array}{l}
 \mathbf{N^\circ\ di\ fasce} \\
 \mathbf{arboree/arbustive} \\
 \mathbf{presenti\ nella} \\
 \mathbf{formazione} \\
 \mathbf{lineare}
 \end{array}
 \quad
 =
 \quad
 \begin{array}{l}
 \mathbf{Superficie\ oggetto} \\
 \mathbf{di\ impegno} \\
 \mathbf{(mq/m)}
 \end{array}$$

La prescrizione illustrata nella precedente formula viene osservata qualora l'area di rispetto occupata dalla superficie inerbita risulti almeno pari a:

$$\begin{array}{l}
 \mathbf{5\ mq/m}
 \end{array}
 \quad
 X
 \quad
 \begin{array}{l}
 \mathbf{N^\circ\ di\ fasce} \\
 \mathbf{arboree/arbustive} \\
 \mathbf{presenti\ nella} \\
 \mathbf{formazione} \\
 \mathbf{lineare}
 \end{array}
 \quad
 =
 \quad
 \begin{array}{l}
 \mathbf{Superficie} \\
 \mathbf{inerbita\ (mq/m)}
 \end{array}$$

Qualora, a causa di limiti contingenti non sia possibile assicurare una larghezza interfilare della fascia inerbita di 5 mq/m per ciascuno dei filari che compongono il plurifilare, il rispetto delle condizioni di cui sopra è assicurato laddove la superficie inerbita mancante fra gli interfilari sia realizzata esternamente alla formazione plurifilare e in continuità con la medesima. In tal modo, la lunghezza complessiva, elegibile ad aiuto della presente misura, della formazione lineare plurifilare corrisponde alla somma delle lunghezze dei filari che la compongono.

La superficie oggetto d'impegno è calcolata attraverso il prodotto della lunghezza complessiva per 6 mq/m (1 mq/m di larghezza della fascia arborea/arbustiva + 5 mq/m di larghezza della fascia inerbita).

A)

Qualora, a causa di limiti contingenti, non sia possibile assicurare una larghezza della fascia inerbita pari a 5 metri, il calcolo della lunghezza delle formazioni lineari per le quali chiedere l'aiuto deve essere effettuato come segue. Dividendo la larghezza totale della formazione lineare erbacea/arborea/arbustiva per il parametro 6 mq/m, si ottiene il numero delle singole fasce erbacea/arborea/arbustive per le quali è possibile chiedere l'aiuto della presente misura.

Ne deriva che, a fronte di un impegno al mantenimento di tutta la superficie che compone il plurifilare (indicata al numeratore nell'espressione sotto riportata), è riconosciuto a contributo esclusivamente il numero di filari arboreo/arbustivi per i quali possa essere assicurata la presenza di superficie erbacea nel plurifilare almeno 5 mq/m.

In riferimento al numero di formazioni lineari arboreo/arbustive che compongono il plurifilare, la larghezza totale della formazione lineare erbacea/arborea/arbustiva divisa per il parametro 6 mq/m permette il calcolo del numero di fasce erbacea/arbustive convenzionalmente costituite da 1 mq/m di larghezza della fascia arborea/arbustiva + 5 mq/m di larghezza della fascia inerbita, per le quali è possibile richiedere l'aiuto.

$$\begin{array}{l}
 \mathbf{Larghezza\ totale\ della} \\
 \mathbf{formazione\ lineare} \\
 \mathbf{erbacea/arborea/arbustiva\ 6} \\
 \mathbf{mq/m}
 \end{array}
 \quad
 =
 \quad
 \begin{array}{l}
 \mathbf{Numero\ di\ fasce} \\
 \mathbf{erbacea/arborea/arbustivi} \\
 \mathbf{elegibili\ ad\ aiuto\ (il\ risultato\ va} \\
 \mathbf{arrotondato\ per\ difetto} \\
 \mathbf{all'unità)}
 \end{array}$$

Ne consegue che il numero di fasce arboree/arbustive, per le quali effettuare il calcolo della lunghezza complessiva per la quale richiedere il contributo, viene ridotto di una o più unità rispetto al numero effettivo di filari che arboreo/arbustivi che compongono il plurifilare.

La lunghezza complessiva della formazione lineare elegibile ad aiuto è in tal modo calcolata mediante la somma della lunghezza di ciascuna fascia che risulta elegibile a contributo grazie all'espressione sopra citata.

L'ubicazione delle fasce arboreo/arbustive elegibili all'interno di ciascun plurifilare deve essere cartograficamente evidenziata nelle schede progettuali e negli elaborati grafici, allegati alla Domanda di aiuto dal richiedente.

La superficie oggetto di impegno viene calcolata attraverso il prodotto della lunghezza complessiva risultante elegibile ad aiuto per 6 mq/m.

$$\Sigma \text{Lunghezza delle fasce erbaceo/arboreo/arbustive} \quad \times \quad 6 \text{ mq/m} \quad = \quad \text{Superficie Oggetto di Impegno (mq)}$$

B)

Nel caso in cui, per limiti contingenti non sia possibile assicurare la ripetizione del “modulo base”, ma siano presenti in azienda formazioni lineari plurifilari di siepi e fasce tampone già oggetto di programmazione regionale/nazionale/comunitaria, caratterizzate da una porzione di fascia plurifilare arboreo/arbustivo/erbacea che supera la larghezza minima dei 6 m lineari compresi nel “modulo base”, i parametri di calcolo del pagamento potranno essere quelli di seguito riportati, con le applicazioni esclusive che si premettono.

Le presenti disposizioni si applicano all'intervento 10.1.3 del PSR esclusivamente:

- nella determinazione del contributo spettante fino alla concorrenza del massimale previsto dal Programma di Sviluppo Rurale per l'intervento in oggetto;
- alla porzione di fascia plurifilare arboreo/arbustivo/erbacea che supera la larghezza minima dei 6 m lineari compresi nel “modulo base”;

Disposizioni tecniche per il calcolo del pagamento agroambientale:

- Fino alla concorrenza di una larghezza minima pari a metri 6, costituita da 5 m lineari di fascia inerbita e 1 m lineare di fascia arboreo arbustiva, viene riconosciuto l'importo definito dal “modulo base”, pari a 2,42 euro/ml;
- La parte eccedente della formazione plurifilare già oggetto di contributo con le passate programmazioni viene riconosciuta a pagamento sulla base dell'attuale larghezza esistente e già oggetto di contributo con le precedenti programmazioni, per gli effettivi metri lineari residuali di larghezza che compongono gli ulteriori filari arboreo/arbustivi presenti e la superficie erbacea eccedente al “modulo base”;
- Al fine del riconoscimento del pagamento di formazioni arboreo/arbustive plurifilari, la distanza da piede a piede dei soggetti arboreo/arbustivi messi a dimora su due filari attigui deve essere di almeno metri 3;
- Nel caso il “modulo base” comprenda già all'interno della larghezza minima di 6 m due filari arboreo/arbustivi, potrà essere riconosciuto il maggiore importo di contributo spettante alla manutenzione del mq/ml di formazione arboreo/arbustiva, anziché di quella erbacea prevista dal “modulo base”, fino alla concorrenza del massimale/ha previsto dal Programma.

2,42 euro/ml

(pagamento per metro lineare di siepe/fascia tampone per singolo aderente)



1 m fascia arb/ arbust	5 m fascia inerbita	⇒	2,42 euro/ml
1 m fascia arb/ arbust	4 m fascia inerbita	⇒	2,26 euro/ml
1 m fascia arb/ arbust	3 m fascia inerbita	⇒	2,10 euro/ml
1 m fascia arb/ arbust	2 m fascia inerbita	⇒	1,94 euro/ml
1 m fascia arb/ arbust	1 m fascia inerbita	⇒	1,78 euro/ml
1 m fascia arb/ arbust		⇒	1,61 euro/ml



REGIONE del VENETO

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

ALLEGATO TECNICO 11.3 – INFRASTRUTTURE VERDI

Anno di riferimento: 2015

Denominazione o ragione sociale Azienda _____

CUAA _____

Indirizzo _____

Comune _____

CAP _____

Prov _____

SCHEDA DESCRITTIVA 1

DESCRIZIONE DELLA LUNGHEZZA, SUPERFICIE E LOCALIZZAZIONE DI SIEPI, FASCE TAMPONE E BOSCHETTI

Cod. Tipo Form.	Num. Form.	Progr. mmazio ne di riferime nto degli impianti	localizzazion e	BOSCHETTI/SIEPI / FASCE TAMPONE			SIEPI / FASCE TAMPONE							Premio complessivo o per metro lineare	Lunghezza della formazione lineare mono/plurifi lare	
				BOSCHETTI		N° filari	Moduli base (2,42 €/ml)	Moduli aggiuntivi (nel caso di formazioni lineari plurifilari)								
				SOI (ha)	Dati catastali delle superfici oggetto d'impegno			1 m ARB/arb+ 4 m erb (2,26 €/ml)	1 m ARB/arb+ 3 m erb (2,10 €/ml)	1 m ARB/arb+ 2 m erb (1,94 €/ml)	1 m ARB/arb+ 1 m erb (1,78 €/ml)	1 m ARB/arb (1,61 €/ml)				
Provincia (codice)	N° foglio	N° mappale														

Firma del richiedente _____



FEASR



REGIONE del VENETO

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

ALLEGATO TECNICO 11.3 – INFRASTRUTTURE VERDI

Anno di riferimento: 2015

Denominazione o ragione sociale Azienda _____

Indirizzo _____

Comune _____

CUAA _____

CAP _____

Prov _____

**SCHEDA DESCRITTIVA 2
COMPOSIZIONE SPECIFICA**

Codice e Numerazione intervento	Età della formazione	Specie arboree prevalenti	Specie arbustive prevalenti	Specie a ceppaia prevalenti	Specie arboree abbondanti	Specie arbustive abbondanti	Specie a ceppaia abbondanti	Specie arboree sporadiche	Specie arbustive sporadiche	Specie a ceppaia sporadiche

Firma del richiedente _____

NOTE PER LA COMPILAZIONE della SCHEDA DESCRITTIVA 1

Unitamente al presente allegato, dovrà essere presentata la cartografia catastale con l'indicazione delle formazioni lineari erbaceo/arboreo/arbustive.

BOSCHETTI/SIEPI/FASCE TAMPONE**CODICE TIPO FORMAZIONE**

Nella presente colonna andranno inseriti i codici relativi agli interventi posti in essere dalla ditta richiedente:

- **FT**: fascia tampone
- **SI**: siepe
- **BO**: boschetto

NUMERAZIONE FORMAZIONE

Nel caso siano previsti più interventi, compilare una riga per ciascuno, inserendo il numero relativo ad ogni formazione, nella presente colonna, in ordine progressivo (01, 02, 03 ...).

I codici delle formazioni, associati alla numerazione, e inseriti nella presente scheda andranno, ad uno ad uno, riportati in planimetria per la descrizione delle infrastrutture verdi soggette ad impegno.

PROGRAMMAZIONE DI RIFERIMENTO DEGLI IMPIANTI

Nella presente colonna verrà inserita la tipologia di programmazione pubblica a cui la ditta ha aderito, relativamente alle infrastrutture verdi del presente Allegato:

Definizione della programmazione di riferimento	Codice da inserire nella colonna “PROGRAMMAZIONE DI RIFERIMENTO”
Legge speciale per Venezia Scheda-progetto C5.1.3b: fasce tampone	BSLV
PSR 2007-2013 – Sottomisura 214-A / 216-5	PSR 2007-2013

LOCALIZZAZIONE (nel caso di fasce tampone, siepi e boschetti)

Viene specificata la localizzazione dell'intervento nel contesto aziendale (inserire la sigla corrispondente):

- **SCO**: lungo scoline
- **FOS**: lungo fossi
- **ACQ**: lungo altri corsi d'acqua
- **CI**: corpi idrici soggetti a BCAA 1 (ex Standard 5.2)

DATI CATASTALI DELLE SUPERFICI OGGETTO D'IMPEGNO

Inserire i dati catastali che individuano l'area oggetto d'impegno.

Per ogni infrastruttura verde dovranno essere inserite tante righe quanti sono i mappali interessati.

BOSCHETTI**SOI (ha)**

Nel caso di boschetti, viene inserita la superficie catastale dell'impegno.

SIEPI/FASCE TAMPONE**N° FILARI**

- Nel caso di formazione lineare monofilare va inserito il numero 1;
- Nel caso di formazione plurifilare devono essere inseriti il numero di filari arboreo arbustivi presenti nella medesima formazione.

MODULI BASE

Viene riportato il valore derivante dal prodotto di 2,42 €/ml per il n° di “moduli base” presenti, così come di seguito descritto:

- Nel caso di formazione lineare monofilare va inserito il valore pari a 2,42 €/ml ;

- Nel caso di formazione plurifilare, si riporta il seguente esempio.


Qualora fossero assicurati, per ogni metro lineare di lunghezza di una formazione plurifilare, due moduli base, costituiti da due fasce arboreo/arbustive, caratterizzate convenzionalmente da una larghezza complessiva pari a 2 m (1m x il n° di fasce arboreo/arbustive presenti) e una superficie erbacea caratterizzata da un'ampiezza di 10m per ogni metro lineare, il valore da riportare sarà il seguente:

$$2,42 \text{ €/ml} \quad \times \quad 2 \quad = \quad 4,84\text{€/ml}$$

MODULI AGGIUNTIVI (NEL CASO DI FORMAZIONI LINEARI PLURIFILARI)

Viene riportato il contributo per metro lineare della tipologia corrispondente al modulo aggiuntivo, rappresentato da una parte del modulo di base e che può essere presente nel caso di formazioni plurifilari.

Ad esempio, qualora fosse presente un modulo aggiuntivo costituito da 1 m di fascia arboreo arbustiva + 4 m di fascia inerbita sarà riportato il contributo di seguito riportato:

1 m fascia arboreo arbustiva + 4 m fascia inerbita  2,26 €/ml

e il valore da inserire sarà pari a 2,26 €/ml.

$$1 \quad \times \quad 2,26 \text{ €/ml} \quad = \quad 2,26 \text{ €/ml}$$

PREMIO COMPLESSIVO PER METRO LINEARE

Viene riportato il contributo per metro lineare corrispondente alla somma del premio indicato nella colonna “moduli base” e del premio indicato in una delle colonne dei moduli aggiuntivi.

$$4,84 \text{ €/ml} \quad + \quad 2,26 \text{ €/ml} \quad = \quad 7,1 \text{ €/ml}$$

LUNGHEZZA DELLA FORMAZIONE LINEARE PLURIFILARE

Viene inserita la lunghezza del filare arboreo/arbustivo.

NOTE PER LA COMPILAZIONE della SCHEDA DESCRITTIVA 2**CODICE E NUMERAZIONE INTERVENTO**

Viene inserita la codifica dell'intervento, desunta dalle prime due colonne della Scheda 1 (ad es. SI-01, FT-01, BO-01...).

ETÀ DELLA FORMAZIONE

Viene inserita l'età della formazione, indicando il numero corrispondente agli anni di età della formazione stessa.

Nel caso di impegni derivanti dalla programmazione del Piano Direttore 2000 o del PSR 2000-2006, tale età dovrà corrispondere alle date di impianto o comunque a quanto descritto nella domanda relativa alla programmazione precedente.

SPECIE ARBOREA PREVALENTE

Viene inserita la specie arborea inserita nella formazione, qualora numericamente prevalente: 51-100% rispetto alla complessiva presenza delle restanti specie all'interno della formazione. (Vedi elenco specie Allegato Tecnico 11.1)

SPECIE ARBUSTIVA PREVALENTE

Viene inserita la specie arbustiva inserite nella formazione, qualora numericamente prevalente: 51-100% rispetto alla complessiva presenza delle restanti specie all'interno della formazione. (Vedi elenco specie Allegato Tecnico 11.1)

SPECIE A CEPPAIA PREVALENTE

Viene inserita la specie a ceppaia inserite nella formazione, qualora numericamente prevalente: 51-100% rispetto alla complessiva presenza delle restanti specie all'interno della formazione. (Vedi elenco specie Allegato Tecnico 11.1)

SPECIE ARBOREE ABBONDANTI

Vengono inserite la specie arboree inserita nella formazione, qualora numericamente abbondanti: 21-50% rispetto alla complessiva presenza delle restanti specie all'interno della formazione. (Vedi elenco specie Allegato Tecnico 11.1)

SPECIE ARBUSTIVE ABBONDANTI

Vengono inserite le specie arbustive inserite nella formazione, qualora numericamente abbondanti: 21-50% rispetto alla complessiva presenza delle restanti specie all'interno della formazione. (Vedi elenco specie Allegato Tecnico 11.1)

SPECIE A CEPPAIA ABBONDANTI

Vengono inserite la specie a ceppaia inserite nella formazione, qualora numericamente abbondanti: 21-50% rispetto alla complessiva presenza delle restanti specie all'interno della formazione. (Vedi elenco specie Allegato Tecnico 11.1)

SPECIE ARBOREE SPORADICHE

Vengono inserite la specie arboree inserita nella formazione, caratterizzate da presenza sporadica o poco frequente: 1-20% rispetto alla complessiva presenza delle restanti specie all'interno della formazione. (Vedi elenco specie Allegato Tecnico 11.1)

SPECIE ARBUSTIVE SPORADICHE

Vengono inserite le specie arbustive inserite nella formazione, caratterizzate da presenza sporadica o poco frequente: 1-20% rispetto alla complessiva presenza delle restanti specie all'interno della formazione. (Vedi elenco specie Allegato Tecnico 11.1)

SPECIE A CEPPAIA SPORADICHE

Vengono inserite la specie a ceppaia inserite nella formazione, caratterizzate da presenza sporadica o poco

frequente: 1-20% rispetto alla complessiva presenza delle restanti specie all'interno della formazione. (Vedi elenco specie Allegato Tecnico 11.1).



FEASR



REGIONE DEL VENETO

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

REGIONE DEL VENETO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020

BANDO PUBBLICO	<i>REG UE 1305/2013, Art. 28</i>
Priorità dello sviluppo rurale	4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura
Focus area	4a Salvaguardia e ripristino della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole di alto pregio naturale, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa 4b Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e pesticidi 4c Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
Misura	10 - <i>Pagamenti agro-climatico-ambientali</i>
Sottomisura	10.1 - <i>Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali</i>
Intervento	10.1.4 - <i>Gestione sostenibile di prati, prati seminaturali, pascoli e prati-pascoli</i>
Autorità di gestione	<i>Dipartimento Agricoltura e sviluppo rurale</i>
Struttura tecnica responsabile	<i>Sezione Piani e programmi settore primario</i>
Struttura responsabile di misura	<i>Sezione Agroambiente</i>

Attenzione: la concessione e l'erogazione degli aiuti sono subordinate alla approvazione del PSR 2014-2020 da parte della Commissione europea, nonché al rispetto di tutte le definizioni, condizioni e limitazioni, generali e specifiche di misura che saranno approvate nella versione definitiva del Programma.



1. Descrizione generale

L'intervento favorisce l'adozione di tecniche di gestione sostenibile dei prati e dei pascoli allo scopo di tutela dell'ambiente, della biodiversità, del paesaggio concorrendo al miglioramento delle risorse idriche, della qualità e struttura dei suoli agricoli e alla salvaguardia idrogeologica di tali ambienti.

1.1. Descrizione misura/intervento

L'intervento promuove la gestione sostenibile delle superfici investite da prati stabili, prati-pascoli, pascoli in zone montane, con finalità produttiva, ambientale e paesaggistica. Tali aree, infatti, subendo spesso fenomeni di sotto utilizzazione o eccessivo sfruttamento possono essere soggette a perdita di valore naturalistico riguardo alle specie vegetali presenti o a fenomeni di degrado.

L'azzeramento degli input di origine chimica riveste un ruolo essenziale per la salvaguardia di tutte le forme di biodiversità ed il miglioramento della qualità dei corpi idrici.

1.2. Obiettivi

La sottomisura 10.1 - Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali contribuisce al perseguimento degli obiettivi previsti dalla Priorità 4-Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura e dalle relative Focus area del FEASR:

4a) salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;

4b) migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;

4c) prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi.

Obiettivi dell'intervento sono:

- Miglioramento della qualità e connettività ecologica in ambito agricolo e mantenimento della biodiversità botanica e faunistica caratteristica di prati e pascoli;
- Conservazione attiva dei paesaggi rurali storici e riqualificazione dei paesaggi rurali ordinari;
- Miglioramento dello stato chimico ed ecologico delle risorse idriche superficiali e profonde e salvaguardia dei terreni agricoli da possibili fenomeni di contaminazione attraverso l'azione fitodepuratrice delle piante erbacee e il divieto d'uso di diserbanti, fitofarmaci e concimi di sintesi chimica;
- Salvaguardia idrogeologica e protezione della qualità e struttura dei suoli agricoli e forestali;
- Limitazione delle emissioni in atmosfera dei gas a effetto serra e dell'ammoniaca in agricoltura attraverso il dimezzamento degli input di effluenti zootecnici in zona ordinaria;
- Qualificazione e valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico e storico-culturale.

1.3. Ambito territoriale di applicazione

Prati: l'intero territorio regionale.

Pascoli e prato-pascoli: le superfici di montagna del Veneto secondo la classificazione ISTAT.

2. Beneficiari degli aiuti

2.1. Soggetti richiedenti

- Agricoltori, così come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- Enti pubblici che conducono aziende agricole.

2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

Il soggetto richiedente deve:

- a) condurre una UTE in Regione del Veneto
- b) disporre degli idonei titoli di conduzione della superficie oggetto di impegno per 5 anni, senza soluzione di continuità, dalla data di presentazione della domanda.

3. Interventi ammissibili**3.1. Tipo di interventi previsti:**

- Azione 1: Prati di pianura, collina e montagna. L'intervento prevede la gestione sostenibile delle superfici a prato stabile della Regione Veneto, secondo gli impegni descritti al paragrafo 3.3.
- Azione 2: Pascoli e prato-pascoli di montagna. L'intervento prevede la gestione attiva e sostenibile delle superfici a pascolo e prato pascolo della Regione Veneto, secondo gli impegni descritti al paragrafo 3.3.

3.2. Condizioni di ammissibilità degli interventi

La SOI minima è pari a 1 ha di superficie dell'UTE.

3.3. Impegni a carico del beneficiario**IMPEGNI GENERALI**

Il beneficiario deve:

- nel caso di distribuzione di effluenti zootecnici e assimilati sulla SOI a impegno: inserire nell'applicativo web regionale, che gestisce le Comunicazioni di spandimento anche nel caso di aziende sotto soglia (<1000 kg/N/anno in ZVN, <3000 kg/N/anno in ZO), le informazioni aziendali riguardanti le superfici oggetto di intervento e i quantitativi di effluenti distribuiti.

IMPEGNI AZIONE 1

Il beneficiario deve:

- a) eseguire un taglio frazionato degli appezzamenti soggetti ad impegno, mantenendo fasce non falciate con il primo taglio, effettuando gli ordinari interventi di sfalcio e fienagione compatibili con la produttività della pianura, collina e montagna. Il rilascio di tali fasce deve essere pari ad almeno il 10% della superficie oggetto di impegno, preservando parcelle non falciate di dimensione compresa fra 500 e 2.000 mq, distribuite a mosaico. L'area non falciata con il primo taglio può essere falciata con il taglio successivo, previo mantenimento di altrettanta superficie erbacea non sfalcata distribuita a mosaico negli appezzamenti a impegno. L'ultimo taglio annuale è effettuato sul 100% della SOI;
- b) riportare su apposita cartografia la SOI e l'ubicazione delle parcelle non falciate;
- c) rispettare il divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e di fertilizzanti di sintesi chimica;
- d) in Zona Ordinaria (zona Non vulnerabile ai nitrati): dimezzare la concimazione organica, sia che si tratti di tipologia palabile che non palabile, rispetto al massimale consentito;
- e) esclusivamente per le superfici prative di pianura e collina (di cui alla classificazione ISTA): mantenere gli elementi arboreo-arbustivi degli appezzamenti soggetti ad impegno che possono intralciare le operazioni di fienagione (alberi da frutto, filari, arbusti) poiché costituiscono habitat di specie ornitiche quali il Lui piccolo, la Capinera e lo Zigolo giallo;
- f) esclusivamente per le superfici prative di montagna (di cui alla classificazione ISTA): mantenere gli elementi arboreo-arbustivi degli appezzamenti soggetti ad impegno che intralciano le operazioni di fienagione (alberi, filari, arbusti) qualora non si tratti di specie invasive colonizzanti. Tali elementi, tra cui rosa canina o ginepro, costituiscono infatti habitat riproduttivo rispettivamente per individui di Averla piccola e Prispolone; in generale queste tipologie vegetazionali sono utilizzate con diversi fini ecologici anche da altre importanti specie come Zigolo giallo, Stiaccino, Passera Scopaiola ed altre;

g) esclusivamente per le superfici prative di montagna, controllare le specie invasive colonizzanti erbaceo arboreo arbustive come -ad esempio- *Deschampsia caespitosa*, *Pteridium aquilinum* *Carduus* spp. tra le erbacee, *Rubus* spp. tra le arbustive e *Ailanthus altissima* tra le arboree. Con il termine controllo si intende la verifica dell'infestazione, il suo monitoraggio e -se necessario, in riferimento alla diversa specie considerata- il taglio, prevedendo eventualmente anche l'asportazione dell'apparato radicale.

IMPEGNI AZIONE 2

Il beneficiario deve:

- a) effettuare l'utilizzazione più favorevole del cotico erboso naturale, organizzando il dislocamento turnato della mandria al pascolo e razionalizzando i carichi, spostando la mandria fra superfici a diversa altitudine, ovvero alla medesima altitudine sulla stessa superficie, suddivisa per aree omogenee in funzione dello stato vegetativo e di utilizzazione del cotico erboso. L'agricoltore deve assicurare la turnazione della mandria, prevedendo di distribuirla sulla superficie disponibile al fine di garantire l'appetibilità anche riguardo alle specie erbacee meno gradite, suscettibili a svilupparsi come infestanti (ad esempio, *Deschampsia caespitosa*, *Veratrum album* ecc.);
- b) precludere al pascolamento le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio (allo scopo di non favorire, superficialmente, il fenomeno erosivo) e ripristinare le superfici visibilmente erose con interventi di recupero e rinnovo del cotico erboso mancante, attraverso operazioni di trasemina localizzata nei punti lacunosi ed eseguita manualmente attraverso spargimenti di sementi di provenienza locale (a questo proposito sono utilizzabili diverse tecniche tra cui anche lo spargimento di fieno di primo taglio, la distribuzione di sfalcio fresco, la distribuzione di miscugli di seme di ecotipi locali, ecc);
- c) rispettare il divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti e di fertilizzanti di sintesi chimica;
- d) rispettare il divieto di spietramento in Zona Rete Natura 2000;
- e) deve mantenere i nuclei arbustivi termofili che costituiscono sito di nidificazione per l'Averla piccola. (ad es., rosa canina, ginepro);
- f) salvaguardare le aree nitrofile che costituiscono habitat riproduttivo del Re di quaglie (*Crex crex*), precludendo dal pascolo tali aree.

3.4. Vincoli e durata degli impegni

Il periodo di impegno è pari a 5 anni dalla data di presentazione della domanda.

3.5. Requisiti obbligatori

Il beneficiario deve:

- a) rispettare il Regolamento (UE) n. 1306/2013, all'art. 93, comma 3: questo stabilisce che, per gli anni 2015 e 2016, le regole di Condizionalità comprendono anche il mantenimento dei pascoli permanenti, come disciplinato dalla DGR di Condizionalità 2015 che applica il DM 180 del 23.01.2015. L'allegato 8 al DM definisce le modalità di rispetto a livello nazionale delle proporzioni della superficie investita a pascolo permanente (ovvero prato permanente, prato-pascolo e pascolo permanente) e prescrive il mantenimento a pascolo permanente delle superfici così precedentemente classificate.
- b) svolgere l'Attività minima, così come definita dal Regolamento (UE) n. 1307/2013 (art. 4), che dispone il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e svolgimento di un'attività minima. Per le superfici oggetto di intervento, il mantenimento di una superficie agricola si sostanzia nel non danneggiamento del cotico erboso con il sovra sfruttamento o la sottoutilizzazione, imponendo una densità minima pari a 0,2 UBA/ha/anno. Per quanto riguarda l'attività agricola minima:
 - in riferimento all'art. 3, comma 1 del DM n. 1420 del 26/02/2015 , le superfici agricole mantenute naturalmente sono individuate nei prati permanenti caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale;
 - nei casi in cui siano presenti vincoli ambientali (pendenza maggiore del 30%, altimetria, ridotta produttività) che non consentono annualmente lo sfalcio o lo svolgimento di altre operazioni diverse dal

pascolamento, il pascolo su tali superfici è effettuato con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni;

- in ogni caso, il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno, ovvero altra operazione volta al miglioramento del pascolo.

c) sulle superfici oggetto di impegno della presente linea di intervento, osservare il rispetto dei Requisiti Minimi relativi all'uso di fertilizzanti come da DM n. 180 del 23/01/2015 e dalla DGR di condizionalità 2015. Il Requisito Minimo relativo ai fitofarmaci non è pertinente per la SOI oggetto di impegno, stante il divieto assoluto di utilizzare qualsiasi tipo di presidio agrofarmaco.

4. Pianificazione finanziaria

4.1. Importo finanziario a bando

L'importo quinquennale a bando è pari a 60.000.000,00 euro.

4.2. Livello ed entità dell'aiuto

- Azione 1 “**Prati di pianura, collina e montagna**” pagamento annuo pari a euro 450/ha;
- Azione 2 “**Pascoli e prato-pascoli di montagna**” pagamento annuo pari a euro 235/ha.

Nessuna detrazione va applicata per la componente “prati permanenti” del *greening* di base.

4.3. Limiti di intervento e di spesa

Non applicabile alla linea di intervento.

4.4. Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Non sono compatibili duplicazioni o sovrapposizioni di finanziamenti riguardanti le superfici oggetto di domanda per la M. 10.1.4 con le seguenti Misure agroambientali del PSR 2007-2013 per le medesime superfici oggetto di impegno:

- Misura 214/a - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti
- Misura 214/b - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Miglioramento qualità suoli
- Misura 214/c - Pagamenti agroambientali – Sottomisura agricoltura Biologica
- Misura 214/d - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Tutela habitat seminaturali e biodiversità
- Misura 214/f - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Biodiversità
- Misura 214/g - Pagamenti agroambientali – Salvaguardia e miglioramento della risorsa idrica
- Misura 214/i - Pagamenti agroambientali – Sottomisura gestione agrocompatibile delle superfici agricole
- Misura 222 - Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli
- Misura 215 - Benessere animale.

Non sono altresì compatibili duplicazioni o sovrapposizioni di finanziamenti riguardanti le superfici oggetto di domanda per la M. 10.1.4 con le altre linee di intervento della sottomisura 10.1, la sottomisura 10.2 e la Misura 11.

4.5 Sanzioni e riduzioni

Le disposizioni regionali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze nelle misure a superficie dei Programmi di Sviluppo Rurale, previste dal Decreto Ministeriale numero 180 del 23 gennaio 2015, sono approvate con successivo provvedimento regionale.

5 Criteri di selezione

La linea di intervento non prevede l'applicazione di criteri di selezione.

6 Domanda di aiuto**6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto**

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli "Indirizzi procedurali - elementi per l'applicazione delle misure a superficie e a capo" di cui all'allegato B del provvedimento che approva il bando.

6.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Non è prevista la presentazione di documentazione a supporto della domanda di aiuto.

7 Domanda di pagamento**7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento**

Per gli anni di impegno successivi al primo il beneficiario dovrà presentare domande di pagamento per la conferma dell'impegno, nelle modalità e termini che verranno definiti da provvedimenti regionali.

8 Controllo degli impegni a carico dei beneficiari

La verifica degli impegni di cui paragrafo "3.3-Impegni a carico del beneficiario" avviene attraverso procedure informatizzate e/o amministrative sui dati presenti nella domanda di aiuto, sulle base delle informazioni presenti nel fascicolo aziendale aggiornato e nel piano di utilizzo, riferiti all'anno di presentazione della domanda. La verifica della numerosità degli animali sarà effettuata attraverso banche dati specifiche (BDN, BDE ecc.).

Su un campione di beneficiari il controllo prevede anche un sopralluogo in azienda. In sede di controllo potrà essere richiesta la documentazione utile al fine degli accertamenti.

9 Informativa trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) le PA interessate si impegnano a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 dello stesso decreto.

I dati sono trattati in relazione alle esigenze del procedimento, ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, con la garanzia che il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

I dati saranno trattati per tutta la durata del procedimento ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative.

Il conferimento dei dati è necessario al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalla normativa dell'UE, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

I dati potranno essere comunicati solo per adempimento a specifiche norme di legge o rapporti contrattuali.

Il titolare del trattamento dei dati e il responsabile al trattamento sono individuati, per quanto di propria competenza, dalle PA responsabili dei procedimenti.

10 Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Sezione Agroambiente Via Torino 110 Mestre (VE) 041/2795439,
agroambiente@regione.veneto.it.

<http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020>

AVEPA via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova 049/7708711, organismo.pagatore@avepa.it.

11 ALLEGATI TECNICI

Non sono previsti allegati tecnici.



FEASR



REGIONE DEL VENETO

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

REGIONE DEL VENETO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020

BANDO PUBBLICO	REG UE 1305/2013, Art. 28
Priorità dello sviluppo rurale	4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura
Focus area	4a Salvaguardia e ripristino della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole di alto pregio naturale, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa 4b Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e pesticidi 4c Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
Misura	10 - <i>Pagamenti agro-climatico ambientali</i>
Sottomisura	10.1 - <i>Pagamento per gli impegni agro-climatico ambientali</i>
Intervento	10.1.7 - <i>Biodiversità – Allevatori custodi</i>
Autorità di gestione	<i>Dipartimento Agricoltura e sviluppo rurale</i>
Struttura tecnica responsabile	<i>Sezione Piani e programmi settore primario</i>
Struttura responsabile di misura	<i>Sezione Agroambiente</i>

Attenzione: la concessione e l'erogazione degli aiuti sono subordinate alla approvazione del PSR 2014-2020 da parte della Commissione europea, nonché al rispetto di tutte le definizioni, condizioni e limitazioni, generali e specifiche di misura che saranno approvate nella versione definitiva del Programma.



1. Descrizione generale

1.1 Descrizione misura/intervento

L'intervento è finalizzato al recupero e alla conservazione delle razze locali autoctone minacciate d'abbandono. Tale finalità è motivata dalla considerazione che la diversità genetica rappresenta una risorsa che deve essere preservata per le generazioni future.

1.2 Obiettivi

La sottomisura 10.1 - Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali contribuisce al perseguimento degli obiettivi previsti dalla Priorità 4-Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura e dalle relative Focus area del FEASR:

4a) salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;

4b) migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;

4c) prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi;

L'intervento 10.1.7 è finalizzato alla salvaguardia della diversità genetica nonché alla diminuzione o all'azzeramento del rischio di estinzione delle principali razze autoctone del Veneto, attraverso il mantenimento del numero di capi delle diverse razze locali.

1.3 Ambito territoriale di applicazione

Intero territorio regionale.

2 Beneficiari degli aiuti

2.1 Soggetti richiedenti

a) Agricoltori, così come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1307/2013;

b) Associazioni di agricoltori;

c) Enti pubblici che conducono aziende agricole.

2.2 Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

Il soggetto richiedente deve:

a) condurre una UTE in Regione del Veneto

b) disporre degli idonei titoli di proprietà degli animali per i quali richiede l'aiuto alla data di presentazione della domanda.

3 Interventi ammissibili

3.1 Tipo di interventi previsti

Allevamento in purezza di nuclei di animali per un periodo di cinque anni.

3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi

Sono ammesse le seguenti razze locali autoctone minacciate d'abbandono:

- Specie bovina: a. razza Burlina; b. razza Rendena; c. razza Grigio Alpina;
- Specie equina: a. razza Norica; b. razza CAITPR; c. razza Maremmana; razza Cavallo del Delta;
- Specie ovina: a. razza Alpagota; b. razza Lamon; c. razza Brogna; d. razza Vicentina o Foza.

Gli animali devono essere iscritti alle specifiche sezioni dei libri o registri degli animali allevati in Veneto.

La numerosità minima ammissibile è pari ad 1 UBA.

Concorrono al calcolo delle UBA, sulla base della tabella di conversione (Allegato II del Regolamento (UE) n. 808/2014) di seguito riportata, i seguenti animali detenuti dal beneficiario alla data della domanda di aiuto:

- i tori, le vacche e il giovane bestiame di oltre sei mesi di età, iscritti alle rispettive sezioni dei Libri o Registri;
 - equini maschi e femmine, iscritti ai rispettivi Libri o Registri, di oltre sei mesi di età;
 - ovini iscritti ai rispettivi Registri dei riproduttori maschi e femmine.

Tabella di conversione degli animali in Unità di Bestiame Adulto

Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi	1,0 UBA
Bovini da sei mesi a due anni	0,6 UBA
Ovini	0,15 UBA

3.3 Impegni a carico del beneficiario

Il beneficiario deve:

- a) per ogni anno di impegno, mantenere in purezza almeno il numero complessivo dei soggetti e delle UBA ammesse con la domanda di aiuto del primo anno. Tuttavia, i capi allevati possono essere sostituiti nel corso del periodo di impegno senza che ciò comporti la perdita del diritto dell'aiuto, purché le sostituzioni siano effettuate con animali iscritti agli stessi Libri Genealogici o Registri Anagrafici, entro il termine di 90 giorni a decorrere dall'evento che le ha rese necessarie, comunicandole per iscritto ad AVEPA entro lo stesso termine;
- b) rispettare le prescrizioni dettate dai piani di selezione/conservazione quando previsti dai Libri Genealogici o Registri Anagrafici.

3.4 Vincoli e durata degli impegni

Il periodo di impegno è di 5 anni dalla data di presentazione della domanda.

3.5 Requisiti obbligatori

Il beneficiario deve:

- a) svolgere un'attività agricola come definita alla lettera c), paragrafo 1 dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1307/2013 ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali
- b) svolgere l'Attività minima, così come definita dal Regolamento (UE) n. 1307/2013 (art. 4), che dispone il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e svolgimento di un'attività minima;
- c) rispettare i Requisiti obbligatori di Condizionalità, stabiliti a norma del titolo VI, capo I e dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013. I Criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) sono disciplinati dalla DGR di Condizionalità 2015 che applica il DM n. 180 del 23 gennaio 2015;

4 Pianificazione finanziaria

4.1 Importo finanziario a bando

L'importo quinquennale a bando è pari a 4.000.000,00 euro

4.2 Livello ed entità dell'aiuto

L'entità dell'aiuto viene indicato nella seguente tabella.

Specie	Razza	Pagamento
Bovina	Burlina	512 euro/UBA
	Rendena, Grigio Alpina	200 euro/UBA
Equina	CAITPR	506 euro/UBA
	Norico	378 euro/UBA
	Maremmano, Cavallo del Delta	200 euro/UBA
Ovina	Lamon, Foza/Vicentina	600 euro/UBA
	Alpagota, Brogna	400 euro/UBA

4.3 Limiti di intervento e di spesa

Non applicabile alla linea di intervento.

4.4 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

L'aiuto non è compatibile con quello recato dalla misura 10.2 del Programma e con la SM 214/f del PSR 2007-2013.

L'aiuto è cumulabile con la misura 11 "Agricoltura biologica".

4.5 Sanzioni e riduzioni

Le disposizioni regionali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze nelle misure dei Programmi di Sviluppo Rurale, previste dal Decreto Ministeriale numero 180 del 23 gennaio 2015, sono approvate con successivo provvedimento regionale.

5 Criteri di selezione

La linea di intervento non prevede l'applicazione di criteri di selezione.

6 Domanda di aiuto

6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente linea di intervento, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli "Indirizzi procedurali - elementi per l'applicazione delle misure a superficie e a capo" di cui all'allegato B del provvedimento che approva il bando.

6.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Il richiedente deve presentare la seguente documentazione:

- dimostrazione dell'iscrizione al Libro genealogico o al registro anagrafico di razza degli animali concorrenti al pagamento dell'impegno agro-climatico-ambientale; a tal fine può essere presentato un elenco riepilogativo, rilasciato dall'Ufficio centrale o Ufficio periferico di razza, riportante i soggetti iscritti detenuti in azienda per i quali viene presentata domanda di pagamento agro-climatico-ambientale, con indicazione della data di nascita, oppure un elenco degli animali, sottoscritto dall'allevatore, accompagnato da copia dei certificati genealogici.

Il documento indicato è considerato essenziale e pertanto la mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

7 Domanda di pagamento

7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento

Per gli anni di impegno successivi al primo il beneficiario dovrà presentare domande di pagamento per la conferma dell'impegno, nelle modalità e termini che verranno definiti da provvedimenti regionali.

8 Controllo degli impegni a carico dei beneficiari

La verifica degli impegni di cui paragrafo "3.3-Impegni a carico del beneficiario" avviene attraverso procedure informatizzate e/o amministrative sui dati presenti nella domanda di aiuto, sulla base delle informazioni presenti nel fascicolo aziendale aggiornato e nel piano di utilizzo, riferiti all'anno di presentazione della domanda. I controlli avverranno in loco con accertamenti di tipo documentale visivo e/o strumentale. La verifica della numerosità degli animali sarà effettuata in banche dati (BDN, BDE, banche dati dei LG e RA), dai "registri di stalla" e dalla presenza di certificazione di iscrizione ai registri anagrafici e libri genealogici.

Su un campione di beneficiari il controllo prevede anche un sopralluogo in azienda. In sede di controllo potrà essere richiesta la documentazione utile al fine degli accertamenti.

9 Informativa trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) le PA interessate si impegnano a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 dello stesso decreto. I dati sono trattati in relazione alle esigenze del procedimento, ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, con la garanzia che il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. I dati saranno trattati per tutta la durata del procedimento ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative. Il conferimento dei dati è necessario al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalla normativa dell'UE, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. I dati potranno essere comunicati solo per adempimento a specifiche norme di legge o rapporti contrattuali. Il titolare del trattamento dei dati e il responsabile al trattamento sono individuati, per quanto di propria competenza, dalle PA responsabili dei procedimenti.

10 Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Sezione Agroambiente Via Torino 110 Mestre (VE) 041/2795439, agroambiente@regione.veneto.it.

<http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020>

AVEPA via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova 049/7708711, organismo.pagatore@avepa.it.

11 ALLEGATI TECNICI

Nessun allegato tecnico previsto



FEASR



REGIONE DEL VENETO

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

REGIONE DEL VENETO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020	
BANDO PUBBLICO	REG UE 1305/2013, Art. 29
Priorità dello sviluppo rurale	4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura
Focus area	4a Salvaguardia e ripristino della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole di alto pregio naturale, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa 4b Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e pesticidi 4c Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
Misura	11 - Agricoltura biologica
Sottomisura	11.1 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica
Intervento	11.1.1 - Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica
Autorità di gestione	Dipartimento Agricoltura e sviluppo rurale
Struttura tecnica responsabile	Sezione Piani e programmi settore primario
Struttura responsabile di misura	Sezione Agroambiente

Attenzione: la concessione e l'erogazione degli aiuti sono subordinate alla approvazione del PSR 2014-2020 da parte della Commissione europea, nonché al rispetto di tutte le definizioni, condizioni e limitazioni, generali e specifiche di misura che saranno approvate nella versione definitiva del Programma.



1 Descrizione generale

1.1 Descrizione misura/intervento

Nel contesto delle pratiche rispettose dell'ambiente, la produzione biologica vegetale preserva e potenzia la fertilità del suolo nonché a prevenirne l'erosione. In questa logica, si inserisce l'apporto di sostanze nutritive alle piante, che avviene prevalentemente attraverso lo stesso "ecosistema del suolo", anziché mediante l'apporto di fertilizzanti di sintesi. In particolare, gli elementi essenziali del sistema di gestione della produzione biologica vegetale sono la gestione della fertilità del suolo, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione pluriennale delle colture, il riciclaggio delle materie organiche e le tecniche culturali.

1.2 Obiettivi

La sottomisura 11.1 contribuisce al perseguimento degli obiettivi previsti dalla Priorità 4-Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura e dalle relative Focus area del FEASR:

4a) salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;

4b) migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;

4c) prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi;

1.3 Ambito territoriale di applicazione

Tutto il territorio regionale.

2. Beneficiari degli aiuti

2.1 Soggetti richiedenti

- Agricoltori in attività come definiti all'articolo 9 del regolamento UE n. 1307/2013 e dal decreto applicativo del MIPAAF n. 6513 del 18/11/2014 integrato dal D.M. n.1420 del 26/02/2015.

- Enti pubblici che conducono aziende agricole.

2.2 Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

I soggetti richiedenti devono presentare la prima notifica di produzione con metodo biologico ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e s.m.i., per tutta la SAU dell'UTE considerata, nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e la data di presentazione della domanda di aiuto.

Non sono ammesse all'aiuto le domande presentate da richiedenti che si sono già ritirati dall'applicazione dei disciplinari biologici dopo aver ricevuto aiuti a valere del regolamento (CE) n. 1257/99 (PSR 2000/2006) e del regolamento (CE) n. 1698/2005 (PSR 2007/2013).

Non sono ammessi all'aiuto i produttori che avviano la conversione al metodo biologico per una parte della SAU dell'UTE.

I richiedenti devono disporre degli idonei titoli di conduzione della superficie oggetto di impegno per 5 anni, senza soluzione di continuità, dalla data di presentazione della domanda.

3. Interventi ammissibili

3.1 Tipo di interventi previsti

La conversione dal metodo convenzionale all'agricoltura biologica, nel rispetto di quanto definito dal regolamento (CE) n. 834/07.

3.2 Condizione di ammissibilità degli interventi

- L'azienda deve essere assoggettata al metodo biologico su tutta la SAU dell'UTE.
- Il limite minimo di SAU sottoposta all'impegno è 1 ha.
- secondo i metodi di produzione biologica, con il vincolo del rapporto di almeno 1 UBA/ha. Sono ammesse le colture foraggere, nel limite del 30% della SAU, e comunque non oltre 5 ettari. Superfici superiori sono ammesse solo se utilizzate nella medesima UTE per l'alimentazione di animali allevati
- Le superfici dell'UTE localizzate al di fuori del territorio regionale non sono ammissibili.

3.3 Impegni a carico del beneficiario

Impegni generali

Il beneficiario deve mantenere continuativamente ad impegno le stesse superfici indicate nella domanda di aiuto.

Impegni ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007:

Il beneficiario deve:

- i. sugli appezzamenti che entrano per la prima volta in adesione al metodo biologico, per i primi due anni del periodo di conversione, non immettere le produzioni sul mercato come "prodotto biologico", fatte salve le eventuali deroghe previste dal Regolamento (CE) 834/2007 e s.m.i.;
- ii. mantenere la fertilità e l'attività biologica del suolo mediante la rotazione pluriennale delle colture e la concimazione con concime naturale di origine animale o con materia organica, preferibilmente compostati, di produzione biologica;
- iii. usare concimi e ammendanti autorizzati per l'impiego nella produzione biologica;
- iv. effettuare la difesa fitoiatrica attraverso nemici naturali, la scelta di specie e varietà resistenti, la rotazione colturale, le tecniche colturali e i processi termici;
- v. in caso di determinazione di grave rischio per una coltura, usare prodotti fitosanitari autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica, ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 834/2007;
- vi. usare esclusivamente sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti biologicamente;
- vii. mantenere la fertilità del suolo e la prevenzione delle malattie mediante il succedersi nel tempo della coltivazione di specie vegetali differenti sullo stesso appezzamento (art. 3, Decreto Ministeriale 27/11/2009, n. 18354);
- viii. usare concimi ed ammendanti, di cui all'art. 3 paragrafo 1 del Reg (CE) n. 889/08; il riferimento legislativo nazionale è rappresentato dall'allegato 13, parte seconda, tab. 1 "Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica", del D.Lgs n. 217/06.

Il beneficiario ha l'obbligo di notificare l'attività assoggettata al metodo di produzione biologico all'Autorità competente (con la/le notifica/he di variazione) tramite il sistema informatizzato regionale "BOPV", ai sensi della lettera a), p. 1 art. 28 del Regolamento (CE) n. 834/2007.

3.4 Vincoli e durata degli impegni

Il periodo di impegno è di 5 anni dalla data di presentazione della domanda.

Per i primi tre anni di adesione l'impegno riguarda la conversione al metodo biologico.

Il completamento del periodo quinquennale di impegno si realizza con il passaggio obbligatorio per ulteriori due anni, alla linea di intervento 11.2, che sostiene il mantenimento delle tecniche di agricoltura biologica.

3.5 Requisiti obbligatori

Il beneficiario deve:

- a) svolgere l'Attività minima, così come definita dal Regolamento (UE) n. 1307/2013 (art. 4), che dispone il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e svolgimento di un'attività minima;
- b) rispettare i Requisiti obbligatori di Condizionalità, stabiliti a norma del titolo VI, capo I e dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013. I Criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) vengono disciplinati dalla DGR di Condizionalità 2015 che applica il DM n. 180 del 23 gennaio 2015;
- c) rispettare i requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari identificati dalla legislazione nazionale o comunitaria e richiamati dalle disposizioni del DM n. 180 del 23 gennaio 2015;
- d) rispettare altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale. L'agricoltura biologica, oltre ad andare aldilà degli obblighi di cui sopra, tiene conto dell'attività agricola ordinaria, la quale non può trovare sovrapposizioni con le prassi agronomiche restrittive adottate sulla base del Regolamento (CE) n. 834/2007. Altra disposizione nazionale di settore è il Decreto legislativo 150/2012, che all'art. 18 individua il metodo biologico tra le tecniche di difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari e all'art. 21 definisce che le Regioni incentivino l'applicazione di tali tecniche disciplinate dal Regolamento 834/06. Tali misure volontarie sono riproposte nel PAN fitofarmaci del 22-1-14 al punto A582.

4. Pianificazione finanziaria

4.1 Importo finanziario a bando

L'importo quinquennale a bando è pari a 5.800.000,00 euro.

4.2 Livello ed entità dell'aiuto

L'entità dell'aiuto è la seguente:

Colture	Pagamento al lordo del greening (euro/ha)
seminativi	559
orticole	1.000
vite	900
fruttiferi	900
prato stabile	450
pascolo	282
colture in serra	1.200

Per quanto attiene l'applicazione del "Greening di base", ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013, artt. 43 e 45, ai fini del rispetto del principio "no double funding", laddove pertinente, va sottratta la componente *greening* del pagamento individuale segnalata nella tabella seguente per ciascuna tipologia culturale:

BIOLOGICO – INTRODUZIONE Applicazione della detrazione Greening di base			
	Greening: componente diversificazione	Greening: componente EFA	Greening: componente prati permanenti
seminativi	✓	✓	---
orticole	✓	✓	---
vite	---	---	---
fruttiferi	---	---	---
prato stabile	---	---	---
pascolo	---	---	---
colture in serra	✓	✓	---

La componente *greening* del pagamento individuale va sottratta per le pertinenti tipologie colturali secondo gli importi di seguito esposti.

Impegni	DIVERSIFICAZIONE		EFA	
	Titolo ≤ 1.000 €/ha	Titolo > 1.000 €/ha	Titolo ≤ 1.000 €/ha	Titolo > 1.000 €/ha
Introduzione agricoltura biologica (€/ha/anno)	12	152	27	91

4.3 Limiti di intervento e spesa

Non applicabile alla linea di intervento.

4.4 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Non è attuabile la combinazione di misure e impegni sulle medesime superfici, così come definita dall'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 808/2014. Tale divieto riguarda sia gli impegni agro-climatico-ambientali a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, sia gli impegni connessi all'agricoltura biologica a norma dell'articolo 29 dello stesso regolamento.

Ne consegue che sulla medesima superficie, univocamente individuata, può essere attuato un solo impegno agroclimaticoambientale o di introduzione/mantenimento dell'agricoltura biologica.

Inoltre, ai fini del rispetto del principio di "no double funding" si precisa che il pagamento riconosciuto per gli impegni della linea di intervento 10.1.7 "Allevatori custodi" non confligge con il pagamento riconosciuto dalla misura 11 "agricoltura biologica".

4.5 Sanzioni e riduzioni

Le disposizioni regionali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze nelle misure a superficie dei Programmi di Sviluppo Rurale, previste dal Decreto Ministeriale numero 180 del 23 gennaio 2015, sono approvate con successivo provvedimento regionale.

5. Criteri di selezione

La linea di intervento non prevede l'applicazione di criteri di selezione.

6. Domanda di aiuto**6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto**

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli “Indirizzi procedurali - elementi per l'applicazione delle misure a superficie e a capo” di cui all'allegato B del provvedimento che approva il bando.

6.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Non è prevista la presentazione di documentazione a supporto della domanda di aiuto.

7. Domanda di pagamento**7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento**

Per gli anni di impegno successivi al primo il beneficiario dovrà presentare domande di pagamento per la conferma dell'impegno, nelle modalità e termini che verranno definiti da provvedimenti regionali.

8. Controllo degli impegni a carico dei beneficiari

Sono considerati “impegni” gli obblighi e le condizioni che devono essere rispettate per la durata dell'intervento, da parte del beneficiario dell'aiuto, come descritti nel precedente paragrafo 3.3-Impegni a carico del beneficiario.

La verifica avviene attraverso procedure informatizzate e/o amministrative sui dati presenti nella domanda di aiuto, per accertare la presenza di un fascicolo aziendale attivo con indicato, nel piano utilizzo riferito all'anno in corso, la presenza della notifica di produzione validata.

Su un campione di aziende il controllo prevede anche un sopralluogo in azienda e la sua verbalizzazione. In sede di controllo potrà essere richiesta documentazione utile al fine degli accertamenti da effettuare.

9. Informativa trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) le PA interessate si impegnano a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 dello stesso decreto.

I dati sono trattati in relazione alle esigenze del procedimento, ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, con la garanzia che il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

I dati saranno trattati per tutta la durata del procedimento ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative.

Il conferimento dei dati è necessario al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalla normativa dell'UE, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

I dati potranno essere comunicati solo per adempimento a specifiche norme di legge o rapporti contrattuali.

Il titolare del trattamento dei dati e il responsabile al trattamento sono individuati, per quanto di propria competenza, dalle PA responsabili dei procedimenti.

10. Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Sezione Agroambiente Via Torino 110 Mestre (VE) 041/2795439, agroambiente@regione.veneto.it.

<http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020>

AVEPA via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova 049/7708711, organismo.pagatore@avepa.it.

11. ALLEGATI TECNICI

Non sono previsti allegati tecnici.



FEASR



REGIONE DEL VENETO

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

REGIONE DEL VENETO

<i>PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020</i>	
BANDO PUBBLICO	<i>REG UE 1305/2013, Art. 29</i>
Priorità dello sviluppo rurale	4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura
Focus area	4a Salvaguardia e ripristino della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole di alto pregio naturale, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa 4b Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e pesticidi 4c Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
Misura	11 - <i>Agricoltura biologica</i>
Sottomisura	11.2 - <i>Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica</i>
Intervento	11.2.1 - <i>Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica</i>
Autorità di gestione	<i>Dipartimento Agricoltura e sviluppo rurale</i>
Struttura tecnica responsabile	<i>Sezione Piani e programmi settore primario</i>
Struttura responsabile di misura	<i>Sezione Agroambiente</i>

Attenzione: la concessione e l'erogazione degli aiuti sono subordinate alla approvazione del PSR 2014-2020 da parte della Commissione europea, nonché al rispetto di tutte le definizioni, condizioni e limitazioni, generali e specifiche di misura che saranno approvate nella versione definitiva del Programma.



1. DESCRIZIONE GENERALE

1.1 Descrizione misura/intervento

La produzione biologica vegetale tende a mantenere e a potenziare la fertilità del suolo nonché a prevenirne l'erosione. In questa logica, si inserisce l'apporto di sostanze nutritive alle piante che avviene prevalentemente attraverso lo stesso "ecosistema del suolo" anziché mediante l'apporto di fertilizzanti di sintesi. In particolare, gli elementi essenziali del sistema di gestione della produzione biologica vegetale sono la gestione della fertilità del suolo, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione pluriennale delle colture, il riciclaggio delle materie organiche e le tecniche colturali.

1.2 Obiettivi

La sottomisura 11.2 contribuisce al perseguimento degli obiettivi previsti dalla Priorità 4-Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura e dalle relative Focus area del FEASR:

- 4a) salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;
- 4b) migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;
- 4c) prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi;

L'intervento sostiene l'applicazione del metodo dell'agricoltura biologica, a norma del Regolamento (CE) 834/2007.

1.3 Ambito territoriale di applicazione

Tutto il territorio regionale.

2. BENEFICIARI DEGLI AIUTI

2.1 Soggetti richiedenti

- Agricoltori in attività come definiti all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dal decreto applicativo del MIPAAF n. 6513 del 18/11/2014 integrato dal D.M. n. 1420 del 26/02/2015.
- Enti pubblici che conducono aziende agricole.

2.2 Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

Ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e s.m.i. i soggetti richiedenti devono:

- aver superato il periodo di conversione al metodo di produzione biologica,
- applicare il metodo di produzione biologica, aderire ai sistemi di controllo riconosciuti e adempiere alla notifica di produzione.

Non sono ammesse all'aiuto le domande presentate da richiedenti che si sono già ritirati dall'applicazione dei disciplinari biologici dopo aver ricevuto aiuti a valere del regolamento (CE) n. 1257/99 (PSR 2000/2006) e del regolamento (CE) n. 1698/2005 (PSR 2007/2013).

I richiedenti disporre degli idonei titoli di conduzione della superficie oggetto di impegno per 5 anni, senza soluzione di continuità, dalla data di presentazione della domanda.

3. Interventi ammissibili

3.1 Tipo di interventi previsti

Il mantenimento del metodo dell'agricoltura biologica, nel rispetto di quanto definito dal regolamento (CE) n. 834/07.

3.2 Condizione di ammissibilità degli interventi

- L'azienda deve essere assoggettata al metodo biologico su tutta la SAU dell'UTE.
- Il limite minimo di SAU sottoposta all'impegno è 1 ha.
- Sono ammesse le colture foraggere, nel limite del 30% della SAU, e comunque non oltre 5 ettari. Superfici superiori sono ammesse solo se utilizzate nella medesima UTE per l'alimentazione di animali allevati secondo i metodi di produzione biologica, con il vincolo del rapporto di almeno 1 UBA/ha.
- Le superfici dell'UTE localizzate al di fuori del territorio regionale non sono ammissibili

3.3 Impegni a carico del beneficiario

Impegni generali

Il beneficiario deve mantenere continuamente ad impegno le stesse superfici indicate nella domanda di aiuto.

Impegni ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007:

Il beneficiario deve:

- i. mantenere la fertilità e l'attività biologica del suolo mediante la rotazione pluriennale delle colture e la concimazione con concime naturale di origine animale o con materia organica, preferibilmente compostati, di produzione biologica;
- ii. usare concimi e ammendanti autorizzati per l'impiego nella produzione biologica;
- iii. effettuare la difesa fitoiatrica attraverso nemici naturali, la scelta di specie e varietà resistenti, la rotazione culturale, le tecniche culturali e i processi termici;
- iv. in caso di determinazione di grave rischio per una coltura, usare prodotti fitosanitari autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica, ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 834/2007;
- v. usare esclusivamente sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti biologicamente;
- vi. mantenere la fertilità del suolo e la prevenzione delle malattie mediante il succedersi nel tempo della coltivazione di specie vegetali differenti sullo stesso appezzamento (art. 3, Decreto Ministeriale 27/11/2009, n. 18354);
- vii. usare concimi ed ammendanti, di cui all'art. 3 paragrafo 1 del Reg (CE) n. 889/08; il riferimento legislativo nazionale è rappresentato dall'allegato 13, parte seconda, tab. 1 "Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica", del D.Lgs n. 217/06.

Il beneficiario ha l'obbligo di notificare l'attività assoggettata al metodo di produzione biologico all'Autorità competente (con la/le notifica/he di variazione) tramite il sistema informatizzato regionale "BOPV", ai sensi della lettera a), p. 1 art. 28 del Regolamento (CE) n. 834/2007.

3.4 Vincoli e durata degli impegni

Il periodo di impegno è di 5 anni dalla data di presentazione della domanda.

3.5 Requisiti obbligatori

Il beneficiario deve:

- a) svolgere l'Attività minima, così come definita dal Regolamento (UE) n. 1307/2013 (art. 4), che dispone il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e svolgimento di un'attività minima;
- b) rispettare i Requisiti obbligatori di Condizionalità, stabiliti a norma del titolo VI, capo I e dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013. I Criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) sono disciplinati dalla DGR di Condizionalità 2015 che applica il DM n. 180 del 23 gennaio 2015;

- c) rispettare i requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari identificati dalla legislazione nazionale o comunitaria e richiamati dalle disposizioni del DM n. 180 del 23 gennaio 2015 e dalla DGR di condizionalità 2015;
- d) rispettare altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale. L'agricoltura biologica, oltre ad andare aldilà degli obblighi di cui sopra, tiene conto dell'attività agricola ordinaria, la quale non può trovare sovrapposizioni con le prassi agronomiche restrittive adottate sulla base del Regolamento (CE) n. 834/2007. Altra disposizione nazionale di settore è il Decreto legislativo 150/2012, che all'art. 18 individua il metodo biologico tra le tecniche di difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari e all'art. 21 definisce che le Regioni incentivino l'applicazione di tali tecniche disciplinate dal Regolamento 834/06. Tali misure volontarie sono riproposte nel PAN fitofarmaci del 22-1-14 al punto A582.

4 Pianificazione finanziaria

4.1 Importo finanziario a bando

L'importo quinquennale a bando è pari a 16.000.000,00 euro.

4.2 Livello ed entità dell'aiuto

L'entità dell'aiuto è la seguente:

Colture	Importo dell'Aiuto (euro/ha)
seminativi	452
orticole	1.000
vite	661
fruttiferi	900
prato stabile	450
pascolo	261
colture in serra	1.173

Per quanto attiene l'applicazione del "Greening di base", ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013, artt. 43 e 45, ai fini del rispetto del principio "no double funding", laddove pertinente, va sottratta la componente *greening* del pagamento individuale segnalata nella tabella seguente per ciascuna tipologia culturale:

BIOLOGICO – INTRODUZIONE Applicazione della detrazione Greening di base			
	Greening: componente diversificazione	Greening: componente EFA	Greening: componente prati permanenti
seminativi	✓	✓	---
orticole	✓	✓	---
vite	---	---	---
fruttiferi	---	---	---
prato stabile	---	---	---
pascolo	---	---	---
colture in serra	✓	✓	---

La componente *greening* del pagamento individuale va sottratta per le pertinenti tipologie culturali secondo gli importi di seguito esposti.

Impegni	DIVERSIFICAZIONE		EFA	
	Titolo ≤ 1.000 €/ha	Titolo > 1.000 €/ha	Titolo ≤ 1.000 €/ha	Titolo > 1.000 €/ha
Mantenimento agricoltura biologica (€/ha/anno)	12	152	27	91

4.3 Limiti di intervento e spesa

Non applicabile alla linea di intervento.

4.4 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Non è attuabile la combinazione di misure e impegni sulle medesime superfici, così come definita dall'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 808/2014. Tale divieto riguarda sia gli impegni agro-climatico-ambientali a norma dell'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sia gli impegni connessi all'agricoltura biologica a norma dell'articolo 29 dello stesso regolamento.

Ne consegue che sulla medesima superficie, univocamente individuata, può essere attuato un solo impegno agroclimaticoambientale o di introduzione/mantenimento dell'agricoltura biologica.

Inoltre, ai fini del rispetto del principio di "no double funding" si precisa che il pagamento riconosciuto per gli impegni della linea di intervento 10.1.7 "Allevatori custodi" non confligge con il pagamento riconosciuto dalla misura 11 "agricoltura biologica".

4.5 Sanzioni e riduzioni

Le disposizioni regionali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze nelle misure a superficie dei Programmi di Sviluppo Rurale, previste dal Decreto Ministeriale numero 180 del 23 gennaio 2015, sono approvate con successivo provvedimento regionale.

5 Criteri di selezione

La linea di intervento non prevede l'applicazione di criteri di selezione.

6 Domanda di aiuto

6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli "Indirizzi procedurali - elementi per l'applicazione delle misure a superficie e a capo" di cui all'allegato B del provvedimento che approva il bando.

6.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Non è prevista la presentazione di documentazione a supporto della domanda di aiuto.

7 Domanda di pagamento

7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento

Per gli anni di impegno successivi al primo il beneficiario dovrà presentare domande di pagamento per la conferma dell'impegno, nelle modalità e termini che verranno definiti da provvedimenti regionali.

8 Controllo degli impegni a carico dei beneficiari

Sono considerati “impegni” gli obblighi e le condizioni che devono essere rispettate per la durata dell'intervento, da parte del beneficiario dell'aiuto, come descritti nel precedente paragrafo 3.3-Impegni a carico del beneficiario.

La verifica avviene attraverso procedure informatizzate /o amministrative sui dati presenti nella domanda di aiuto, per accertare la presenza di un fascicolo aziendale attivo con indicato, nel piano utilizzo riferito all'anno in corso, la presenza della notifica di produzione validata.

Su un campione di aziende il controllo prevede anche un sopralluogo in azienda e la sua verbalizzazione. In sede di controllo potrà essere richiesta documentazione utile al fine degli accertamenti da effettuare.

9 Informativa trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) le PA interessate si impegnano a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 dello stesso decreto.

I dati sono trattati in relazione alle esigenze del procedimento, ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, con la garanzia che il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

I dati saranno trattati per tutta la durata del procedimento ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative.

Il conferimento dei dati è necessario al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalla normativa dell'UE, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

I dati potranno essere comunicati solo per adempimento a specifiche norme di legge o rapporti contrattuali.

Il titolare del trattamento dei dati e il responsabile al trattamento sono individuati, per quanto di propria competenza, dalle PA responsabili dei procedimenti.

10 Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Sezione Agroambiente Via Torino 110 Mestre (VE) 041/2795439,
agroambiente@regione.veneto.it.

<http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020>

AVEPA - via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova 049/7708711, organismo.pagatore@avepa.it.

11 ALLEGATI TECNICI

Non sono previsti allegati tecnici.



FEASR



REGIONE DEL VENETO

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

REGIONE DEL VENETO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020

BANDO PUBBLICO	REG UE 1305/2013 - Art. 31
Priorità dello sviluppo rurale	4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura
Focus area	4a Salvaguardia e ripristino della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole di alto pregio naturale, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa 4b Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e pesticidi 4c Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
Misura	13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici
Sottomisura	13.1 - Pagamento compensativo per le zone montane
Linea di intervento	13.1.1 - Indennità compensativa in zona montana
Autorità di gestione	<i>Dipartimento Agricoltura e sviluppo rurale</i>
Struttura tecnica responsabile	<i>Sezione Piani e programmi settore primario</i>
Struttura responsabile di misura	<i>Sezione Competitività sistemi agroalimentari</i>

Attenzione: la concessione e l'erogazione degli aiuti sono subordinate alla approvazione del PSR 2014-2020 da parte della Commissione europea, nonché al rispetto di tutte le definizioni, condizioni e limitazioni, generali e specifiche di misura che saranno approvate nella versione definitiva del Programma.



1. Descrizione generale

1.1. Descrizione misura/intervento

La misura viene attivata nelle zone montane in funzione della diffusa presenza di aziende agricole che non sono in grado di produrre una redditività comparabile con quella delle zone di pianura. La montagna è inoltre caratterizzata dalla presenza di ecosistemi complessi e delicati che finora hanno subito solo delle parziali modifiche da parte dell'attività antropica e vanno, quindi, tutelati, richiedendo comunque la gestione ed il governo dell'uomo al fine di preservare la stabilità dei versanti e la regimazione delle acque.

Per quanto concerne la redditività, i parametri chimico-fisici e climatici della montagna sono particolarmente limitanti e determinano svantaggi nello svolgimento dell'attività dell'azienda agricola in quanto:

- la ridotta durata della stagione vegetativa e le basse temperature medie annue penalizzano le rese produttive;
- la pendenza rende difficile e onerosa la meccanizzazione e richiede anche un elevato apporto di manodopera;
- la frammentazione e la scarsa accessibilità dei fondi agricoli incrementa i costi di produzione.

Dal punto di vista ambientale, nel territorio montano veneto si concentra la maggior parte dei biotopi caratterizzati da ampia naturalità e integrità, mentre l'elevata presenza di foraggiere permanenti contribuisce in modo importante alla preservazione della biodiversità, del paesaggio rurale e della stabilità territoriale.

La misura prevede l'erogazione di un aiuto per ettaro di SAU in zona svantaggiata, al fine di compensare le perdite di reddito e i maggiori costi sostenuti rispetto ad un'azienda ubicata in zona non affetta da vincoli naturali o specifici rappresentata sostanzialmente dalle aree di pianura.

1.2. Obiettivi

La misura contribuisce al perseguimento degli obiettivi relativi alla Priorità dello sviluppo rurale 4- Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura, per le relative focus area:

- 4a) "Salvaguardia e ripristino della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole di alto pregio naturale, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa."
- 4b) "Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e pesticidi;"
- 4c) "Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi."

1.3. Ambito territoriale di applicazione

Le zone montane del Veneto, come individuate all'allegato tecnico 11.4.

Possono essere oggetto di aiuto anche superfici aziendali coltivate a foraggiere (prati e pascoli) localizzate in zone montane di comuni contermini alla Regione del Veneto ubicati nelle province autonome di Trento e Bolzano e nella regione Friuli-Venezia Giulia, secondo le condizioni descritte nel paragrafo 3.2.

2. Beneficiari degli aiuti

2.1. Soggetti richiedenti

Agricoltori in attività come definiti all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dal decreto applicativo del MIPAAF n. 6513 del 18/11/2014 integrato dal D.M. n. 1420 del 26/02/2015.

2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

Il soggetto richiedente, alla data di presentazione della domanda, deve:

- a) condurre le superfici per le quali viene richiesto l'aiuto;
- b) condurre una Superficie Aziendale Totale (SAT) in zona montana veneta superiore al 50% della superficie aziendale totale (SAT intesa come tutta la superficie associata ad un singolo CUAA nel fascicolo

aziendale). Per i richiedenti che conducono una U.T.E: in zona montana veneta, nel computo della SAT montana veneta sono considerate anche le eventuali superfici condotte in zona montana dei comuni contermini del Veneto di cui all'allegato tecnico 11.1;

c) per l'accesso all'aiuto previsto per le aziende zootecniche, possedere il codice identificativo rilasciato dall'ASL relativo esclusivamente all'allevamento di bestiame bovino, o ovi-caprino o equino (Tab. 1).

3. Interventi ammissibili

3.1. Tipo di interventi previsti

Indennità erogata attraverso un aiuto per ettaro di Superficie Agricole Utilizzata (SAU) in zona montana svantaggiata (allegato tecnico 11.4).

3.2. Condizioni di ammissibilità degli interventi

Sono ammissibili all'aiuto le superfici della SAU aziendale ricadenti in zona montana, secondo lo schema che segue:

Tipo azienda	Superfici ammissibili
<u>azienda zootecnica</u>	superfici foraggere utilizzate per l'allevamento e le superfici a seminativo destinate all'alimentazione del bestiame con un carico minimo di 0,2 UBA/ha.
<u>altra azienda</u>	tutte le superfici tranne pascoli, colture in serra, vivai , fungaie, vigneti

Possono essere oggetto di contributo le superfici aziendali coltivate a foraggere (prati e pascoli) localizzate in zone montane di comuni contermini alla Regione del Veneto ubicati nelle province autonome di Trento e Bolzano e nella regione Friuli-Venezia Giulia, a condizione che:

- l'azienda possieda almeno una unità tecnico economica compresa (UTE) nella zona montana della Regione del Veneto;
- la stessa superficie non sia oggetto di aiuto in altre Regioni/Province autonome.

Al fine di escludere l'eventualità di doppi pagamenti sulle stesse superfici, è prevista la stipula di convenzioni tra la Regione del Veneto e le province autonome di Trento e Bolzano e la regione Friuli-Venezia Giulia, che disciplinano i controlli amministrativi nei territori extraregionali.

3.3. Impegni a carico del beneficiario

Il beneficiario deve:

- perseguire l'attività agricola in zona montana per l'anno di presentazione della domanda di aiuto;
- nel caso di aiuto alle aziende zootecniche (Tab. 1): allevare almeno 1 UBA di bestiame, per la cui alimentazione siano utilizzati, per un periodo minimo di 3 mesi all'anno, i foraggi prodotti dalle superfici oggetto dell'aiuto. Tale periodo, compreso tra maggio e settembre, deve essere coerente con le esigenze pascolative e/o foraggere dell'allevamento e dovrà essere indicato dal beneficiario nella domanda d'aiuto.

3.4. Vincoli e durata degli impegni

Gli impegni sono riferiti all'anno di presentazione della domanda di aiuto.

3.5 Requisiti obbligatori

Il beneficiario deve:

- c) svolgere l'Attività minima, così come definita dal Regolamento (UE) n. 1307/2013 (art. 4), che dispone il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e svolgimento di un'attività minima;
- d) rispettare i Requisiti obbligatori di Condizionalità, stabiliti a norma del titolo VI, capo I e dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013. I Criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) sono disciplinati dalla DGR di Condizionalità 2015 che applica il DM n. 180 del 23 gennaio 2015.

4. Pianificazione finanziaria

4.1. Importo finanziario a bando

L'importo a bando è fissato in 20.000.000,00 di euro.

4.2. Livello ed entità dell'aiuto

L'aiuto viene determinato sulla base della SAU ammissibile in zona montana (SOI), applicando la combinazione dei fattori di svantaggio derivanti da altitudine e pendenza media aziendale secondo le tabelle 1 e 2, distinte tra aziende zootecniche e altre aziende.

Il valore di altitudine e pendenza media è attribuito sulla base dei terreni aziendali situati in territorio veneto. Il medesimo valore è applicato anche alla SOI localizzata in zona montana dei comuni contermini alla regione Veneto delle province autonome di Trento e Bolzano e della regione Friuli-Venezia Giulia.

All'aiuto indicato nelle tabelle 1 e 2 si applicano i coefficienti di degressività della tabella 3.

AZIENDE ZOOTECNICHE	euro/HA			
	pendenza\altitudine	H ≤ 700 m	700 m < H ≤ 1300 m	H > 1300 m
P ≤ 35%		360,00	400,00	420,00
P > 35%		432,00	480,00	504,00

Tab. 1 – Aiuti aziende zootecniche

ALTRE AZIENDE	euro/HA			
	pendenza\altitudine	H ≤ 700 m	700 m < H ≤ 1300 m	H > 1300 m
P ≤ 35%		270,00	300,00	315,00
P > 35%		324,00	360,00	378,00

Tab. 2 – Aiuti altre aziende

Superficie oggetto d'impegno (SOI)	SOI ≤ 10 ha	10 ha < SOI ≤ 50 ha	50 ha < SOI ≤ 100 ha	100 ha < SOI ≤ 200 ha	SOI > 200 ha
coefficiente di degressività	100 %	70%	30%	10%	0%

Tab 3 - Degressività

4.3. Limiti di intervento e di spesa

L'aiuto medio minimo per ettaro, calcolato sulla media dell'area per la quale il beneficiario riceve il sostegno, non può essere inferiore a 25,00 euro.

Non sono erogati gli aiuti alle domande ammesse con un importo inferiore a 250,00 euro.

La medesima superficie può essere oggetto di aiuto una sola volta nell'anno di presentazione della domanda.

4.4. Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Non c'è incompatibilità con le altre misure del PSR:

4.5. Sanzioni e riduzioni

Le disposizioni regionali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze nelle misure a superficie dei Programmi di Sviluppo Rurale, previste dal Decreto Ministeriale numero 180 del 23 gennaio 2015, sono approvate con successivo provvedimento regionale.

5. Criteri di selezione

L'intervento non prevede l'applicazione di criteri di selezione ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

6. Domanda di aiuto**6.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto**

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente linea di intervento, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli "Indirizzi procedurali - elementi per l'applicazione delle misure a superficie e a capo" di cui all'allegato B del provvedimento che approva il bando.

7. Domanda di pagamento

Non applicabile alla linea di intervento.

8. Controllo degli impegni a carico dei beneficiari

La verifica degli impegni di cui paragrafo "3.3-Impegni a carico del beneficiario" avviene attraverso procedure informatizzate e/o amministrative sui dati presenti nella domanda di aiuto, sulla base delle informazioni presenti nel fascicolo aziendale aggiornato e nel piano di utilizzo, riferiti all'anno di presentazione della domanda. La verifica della numerosità degli animali verrà effettuata attraverso banche dati specifiche (BDN, BDE ecc.).

Su un campione di beneficiari il controllo prevede anche un sopralluogo in azienda. In sede di controllo potrà essere richiesta la documentazione utile al fine degli accertamenti.

9. Informativa trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) le PA interessate si impegnano a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 dello stesso decreto. I dati sono trattati in relazione alle esigenze del procedimento, ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, con la garanzia che il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. I dati saranno trattati per tutta la durata del procedimento ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative. Il conferimento dei dati è necessario al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalla normativa dell'UE, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. I dati potranno essere comunicati solo per adempimento a specifiche norme di legge o rapporti contrattuali. Il titolare del trattamento dei dati e il responsabile al trattamento sono individuati, per quanto di propria competenza, dalle PA responsabili dei procedimenti.

10. Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Sezione Competitività sistemi agroalimentari Via Torino 110 Mestre (VE)
041/2795548, agroalimentare@regione.veneto.it.

<http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020>

AVEPA via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova 049/7708711, organismo.pagatore@avepa.it.

11. ALLEGATI TECNICI

ALLEGATO TECNICO 11.1: ELENCO COMUNI MONTANI DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO E REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA CONTERMINI CON LA REGIONE VENETO.

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO	
1	NAGO-TORBOLE
2	BRENTONICO
3	AVIO
4	ALA
5	VALLARSA
6	TRAMBILENO
7	TERRAGNOLO
8	FOLGARIA
9	LAVARONE
10	LEVICO TERME
11	BORGO VALSUGANA
12	CASTELNUOVO
13	VILLA AGNEDO
14	OSPEDALETTO
15	GRIGNO
16	CASTELLO TESINO
17	CANAL SAN BOVO
18	IMER
19	MEZZANO
20	TRANSACQUA
21	SAGRON MIS
22	TONADICO
23	SIROR
24	MOENA
25	SORAGA
26	POZZA DI FASSA
27	CANAZEI
28	CORVARA IN BADIA
29	BADIA
30	MAREBBE
31	BRAIES
32	DOBBIACO
33	SESTO
34	CINTE TESINO
35	LUSERNA

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	
1	CIMOLAIS
2	ERTO E CASSO
3	CLAUT
4	BARCIS
5	AVIANO
6	BUDOIA
7	POLCENIGO
8	CANEVA (*)
9	FORNI AVOLTRI
10	PRATO CARNICO
11	SAURIS
12	FORNI DI SOPRA

(*) Limitatamente alla parte del territorio comunale ricadente in zona montana

ALLEGATO TECNICO 11.2: INDICE DI CONVERSIONE BESTIAME

Per il calcolo del carico di bestiame per ettaro si considerano i seguenti indici di conversione.

Tori, vacche e altri bovini di età superiore ai 2 anni, equini di oltre 6 mesi	1,0 UBA
Bovini di età compresa tra 6 mesi e 2 anni	0,6 UBA
Bovini di età inferiore a 6 mesi	0,4 UBA
Ovini e caprini	0,15 UBA

ALLEGATO TECNICO 11.3: ELENCO COLTURE AMMISSIBILI IN AZIENDE ZOOTECHNICHE***PIANTE FORAGGERE***

Tutte le coltivazioni foraggere erbacee che entrano nell'avvicendamento delle colture e occupano una stessa superficie per meno di 5 anni (erbai e prati avvicendati).

Sono compresi i cereali e le piante industriali raccolti e/o consumati verdi. Sono escluse le piante sarchiate da foraggio.

Prati e pascoli non permanenti

Graminacee da pascolo, fieno o insilamento inclusi come parte di una normale rotazione delle colture, che occupano il terreno per un periodo di almeno un'annata agraria e inferiore a 5 anni. Le sementi sono graminacee pure o in miscuglio. Le superfici vengono dissodate mediante aratura o altre tecniche di lavorazione oppure le piante vengono distrutte con altri mezzi, ad esempio erbicidi, prima che la superficie venga seminata o coltivata di nuovo.

Altri foraggi verdi

Altre coltivazioni foraggere soprattutto annuali (ad esempio: veccia, mais verde, cereali raccolti e/o consumati verdi, leguminose).

• *Mais verde (mais da silo)*

- Mais coltivato per l'insilamento.
- Tutti i tipi di mais da foraggio che non vengono coltivati per la granella (tutolo intero, parti di una pianta o pianta intera). » compreso il mais verde consumato direttamente dagli animali (senza insilamento) ed i tutoli interi (grano + rachide + glumella) raccolti per l'uso come mangimi o per l'insilamento.

• *Piante leguminose*

- Leguminose coltivate e raccolte verdi (pianta intera) per foraggio.

PRATI PERMANENTI E PASCOLI

- Prati e pascoli: superfici, non comprese nell'avvicendamento, destinate permanentemente (per almeno 5 anni) a produzioni erbacee, seminate o spontanee e utilizzate per pascolo o per la raccolta di fieno o insilato.

Sono compresi i

- pascoli arborati (bosco ceduo, bosco ad alto fusto, cespugliato)
- pascolo con roccia affiorante

• SEMINATIVI AD USO ZOOTECHNICO

- Cereali per la produzione di granella:

- granoturco (mais)
- avena
- grano (frumento) tenero
- orzo
- segala
- triticale
- farro

ALLEGATO TECNICO 11.4 – ELENCO COMUNI ZONE MONTANE

Nelle tabelle che seguono viene riportato l'elenco dei comuni totalmente e parzialmente montani della regione Veneto. Tali zone montane, come definite ai sensi dell'art. 32, par. 2 del Regolamento UE n. 1305/2013, sono invariate rispetto a quelle già delimitate con il PSR 2007-2013.

Provincia di Belluno - Comuni totalmente delimitati

N.	Comune
1	Agordo
2	Alano di Piave
3	Alleghe
4	Arsie'
5	Auronzo di Cadore
6	Belluno
7	Borca di Cadore
8	Calalzo di Cadore
9	Canale d'Agordo
10	Castellavazzo
11	Cencenighe Agordino
12	Cesiomaggiore
13	Chies d'Alpago
14	Cibiana di Cadore
15	Colle Santa Lucia
16	Comelico Superiore
17	Cortina d'Ampezzo
18	Danta di Cadore
19	Domegge di Cadore
20	Falcade
21	Farra d'Alpago
22	Feltre
23	Fonzaso
24	Forno di Zoldo
25	Gosaldo
26	La Valle Agordina
27	Lamon
28	Lentiai
29	Limana
30	Livinallongo del Col di Lana
31	Longarone
32	Lorenzago di Cadore
33	Lozzo di Cadore
34	Mel
35	Ospitale di Cadore
36	Pedavena
37	Perarolo di Cadore
38	Pieve d'Alpago
39	Pieve di Cadore
40	Ponte nelle Alpi

N.	Comune
41	Puos d'Alpago
42	Quero
43	Rivamonte Agordino
44	Rocca Pietore
45	San Gregorio nelle Alpi
46	San Nicolo' di Comelico
47	San Pietro di Cadore
48	San Tomaso Agordino
49	San Vito di Cadore
50	Santa Giustina
51	Santo Stefano di Cadore
52	Sappada
53	Sedico
54	Selva di Cadore
55	Seren del Grappa
56	Sospirolo
57	Soverzene
58	Sovramonte
59	Taibon Agordino
60	Tambre
61	Trichiana
62	Vallada Agordina
63	Valle di Cadore
64	Vas
65	Vigo di Cadore
66	Vodo di Cadore
67	Voltago Agordino
68	Zoldo Alto
69	Zoppe' di Cadore

Provincia di Treviso - Comuni totalmente delimitati

N.	Comune
1	Borso del Grappa
2	Castelcuoco
3	Cison di Valmarino
4	Follina
5	Fregona
6	Miane
7	Monfumo
8	Possagno
9	Revine Lago
10	Segusino
11	Tarzo

Provincia di Treviso - Comuni parzialmente delimitati

N.	Comune
1	Cappella Maggiore
2	Cavaso del Tomba
3	Cordignano
4	Crespano del Grappa
5	Farra di Soligo
6	Paderno del Grappa
7	Pederobba
8	Pieve di Soligo
9	Refrontolo
10	Sarmede
11	Valdobbiadene
12	Vidor
13	Vittorio Veneto

Provincia di Verona - Comuni totalmente delimitati

N.	Comune
1	Badia Calavena
2	Bosco Chiesanuova
3	Brentino Belluno
4	Brenzone
5	Cerro Veronese
6	Dolce'
7	Erbezzo
8	Ferrara di Monte Baldo
9	Grezzana
10	Malcesine
11	Rovere' Veronese
12	San Giovanni Ilarione
13	San Mauro di Saline
14	San Zeno di Montagna
15	Sant'Anna d'Alfaedo
16	Selva di Progno
17	Velo Veronese
18	Vestenanova

Provincia di Verona - Comuni parzialmente delimitati

N.	Comune
1	Caprino Veronese
2	Costermano
3	Fumane
4	Marano di Valpolicella
5	Negrar
6	Rivoli Veronese
7	Sant'Ambrogio di Valpolicella
8	Torri del Benaco
9	Tregnago
10	Verona

Provincia di Vicenza - Comuni totalmente delimitati

N.	Comune
1	<i>Altissimo</i>
2	Arsiero
3	Asiago
4	Brogliano
5	Caltrano
6	Calvene
7	Campolongo sul Brenta
8	Chiampo
9	Cismon del Grappa
10	Cogollo del Cengio
11	Conco
12	Crespadoro
13	Enego
14	Foza
15	Gallio
16	Laghi
17	Lastebasse
18	Lusiana
19	Monte di Malo
20	Nogarole Vicentino
21	Pedemonte
22	Piovene Rocchette
23	Posina
24	Recoaro Terme
25	Roana
26	Rotzo
27	Salcedo
28	San Nazario
29	San Pietro Mussolino
30	Solagna
31	Tonezza del Cimone
32	Torrebelvicino

N.	Comune
33	Valdagno
34	Valdastico
35	Valli del Pasubio
36	Valstagna
37	Velo d'Astico

Provincia di Vicenza - Comuni parzialmente delimitati

N.	Comune
1	Bassano del Grappa
2	Breganze
3	Cornedo Vicentino
4	Fara Vicentino
5	Gambugliano
6	Lugo di Vicenza
7	Marostica
8	Mason Vicentino
9	Molvena
10	Pianezze
11	Pove del Grappa
12	Romano d'Ezzelino
13	Santorso
14	Schio
15	Trissino